OSSERVAZIONI

SOPRA

I FIDECOMMISSI

del
Cavalier Ranucci Lettore
di Criminale
in Pisa.

PISA MDCCXCI.

PRESSO GAETANO MUGNAINI

Con Approvazione.

Leges . . . . . neque annorum numerus neque Conaitorum dignitas commendat sed aequitas sola.

Tertull. Apolog. Cap. IV.

INTRODUZIONE

LA Storia di tutti i tempi, e la giornaliera esperienza ci mostrano continuamente, che giusto pur troppo e ragionevole era il desiderio di quell'illustre Filosofo, il quale voleva o una intelligenza divina per iscoprire le migliori regole di società che convengono alle Nazioni, o che li stessi Dei dettassero le Leggi al genere umano. L'arte del Legislatore è la più difficile di tutte, ed aspettiamo ancora un'uomo straordinario, un Genio raro e sublime, che dotato di questa superiore intelligenza e di un cuore disinteressato e sensibile, ci mostri un Codice di Leggi nel quale ognuno veda scritto in caratteri sacri il bene dei suoi simili e la sua felicità. Ma o sia che il Cielo non ci ha fatti degni di tanto bene, o sia che il pro-

blema è di sua natura indissolubile, e ch' è moralmente impossibile il prevedere, e il difendersi da tutti gli agenti distruttori del privato e pubblico bene, i nostri voti non sono stati esauditi finora, e non saranno forse giammai.

Con tutto ciò noi siamo in mezzo ad una folla immensa di Scrittori di pubblica Economia e di Politica, i quali pieni di fantasia e d'entusiasmo parlano sempre di felicità, e non mancano a' loro piani ingegnosi che i ruscelli di latte per farci creder risorta l'antica età dell'oro. L' Arti, l'Agricoltura, il Commercio sono gl'idoli lusinghieri ai quali essi sacrificano tutte le loro ricerche e tutti i loro pensieri, immaginandosi che una Nazione quando è ricca sia egualmente felice. Io non voglio fare in questo luogo l'odioso paragone dell'antica povertà degli Spartani colle nostre ricchezze, e della fortunata semplicità degli Svizzeri con i nostri comodi e colla nostra mollezza. Forse questi Popoli disprezzati dai nostri Calcolatori politici potrebbero vantar dei beni che noi non conoschiamo, ed avvertirci d'una verità sentita

e conosciuta da pochi, che a forza cioè di aumentare i nostri bisogni con industriose superfluità ci siamo allontanati troppo dalla Natura, e siamo diventati uomini mostruosi.

Il vero si è che noi siamo molto lontani da questa sognata felicità, e quantunque nel presente sistema dei Governi di Europa possa dirsi robusta una Nazione che abbondi di prodotti di natura e d'arte, e le ricchezze nate dall'agricoltura e dall'industria possano molto influire sulla prosperità di uno Stato, queste sole non bastano per rendere un Popolo felice. La vera felicità di un Popolo è indipendente dalle sue ricchezze, ed è il risultato di tutte quelle politiche e civili Costituzioni, che legano sempre l'interesse privato a quello del pubblico, assicurano la pace e la tranquillità dei Cittadini, e favoriscono più che sia possibile l'eguaglianza nei beni di fortuna. Se in uno Stato l'interesse particolare è disgiunto dall'interesse pubblico, se frequenti sono le discordie e le liti, se le Leggi invece di promuovere un circolo libero e facile nelle ricchezze Nazionali, ch'è l'unico

mezzo possibile di avere la meno diseguale distribuzione di beni, permettono dei perniciosi ristagni nelle medesime, e accrescono per necessaria conseguenza l'odiosa distinzione dei ricchi e dei poveri, il Popolo sarà sempre infelice, ed i vantaggi allora, che nascono dall' industria e dal Commercio, saranno più svantaggiosi che utili alla società, perocchè la differenza nei beni di fortuna sarà più enorme, e i mali dell'ineguaglianza saranno più sensibili.

Tutte le pene adunque per il bene e per la prosperità dello Stato riesciranno inutili, se la vita privata dei Cittadini presenti un tristo spettacolo d'inquietudini e di dispiaceri, ed una parte di essi viva sepolta nello squallore e nella miseria, perchè l'altra assorbisca tutte le ricchezze dello Stato, e passi la vita negli agi e nella mollezza. Queste verità sentite nella loro massima estensione dovrebbero renderci più attenti a quella parte di politica e civile legislazione, che regola l'azioni private degli Uomini, ed ha per oggetto specialmente i diritti che nascono dalla proprietà e dal dominio, diritti sacrosanti,

che sono il gran vincolo della Società, e dai quali dipende l'interna pace delle Famiglie e la pubblica quiete. Altrimenti facendo simili a quei Medici inesperti i quali non conoscendo le cagioni interne dei mali propongono ai loro infermi dei rimedj palliativi ed inutili, noi con i nostri progetti d'arti e di commercio daremo al corpo politco un'aria di prosperità, e lo lasceremo divorare da una lenta febbre che lo snervi e consumi, e lo riduca in breve tempo ad una languidezza mortale.

Questa parte di Legislazione tanto gelosa per il pubblico bene, e che influisce tanto sulla nostra tranquillità, è la Giurisprudenza Civile, nome sacro agli uomini, i quali in un Codice di ottime o di cattive leggi vedono scritta la loro felicità o la loro miseria. Contuttociò non può negarsi che questa parte d'umano sapere sia generalmente trascurata e negletta, ed è maraviglioso come in mezzo ai sublimi voli dello spirito umano, che ha inalzato tutte l'arti e le scienze al più eminente grado di perfezione, la sola Giurisprudenza abbia fatto lenti e corti

passi, e non abbia trovato ancora chi le porga una mano benefica per liberarla da quell' antica schiavitù in cui geme oppressa ed avvilita.

Non sò per qual' incanto noi adoriamo un sistema di leggi Civili, che sull' esempio dei loro Autori hanno esteso un' Impero assoluto, consacrato dall' uso e dal tempo quasi in tutta l' Europa. La loro stessa antichità ne forma la satira più sincera, e dovremmo una volta persuaderci, che quelle leggi, buone in tempi a noi tanto lontani; e in circostanze tanto diverse non possono applicarsi senza un evidente pericolo della comune tranquillità ai casi presenti, ed ai nostri bisogni. Il Governo, la Religione, i costumi, le massime, i principj Economici, gl' interessi Nazionali, il Commercio, tutto in una parola ha cangiato aspetto e natura, e non vi è rimasto dell' Impero dei Romani che il semplice nome; eppure noi siamo ancora schiavi delle loro opinioni, e impariamo i precetti del giusto e dell' ingiusto in un Codice, il quale non contiene nella sua massima parte che la Storia di quelle infinite Leg-

gi, e di quelle tante Costituzioni spesso contraddittorie tra loro ed ingiuste, colle quali ciascun' Imperatore salendo dispoticamente sul Trono volle decidere colle proprie massime le questioni dei privati.

E' verissimo che in quella parte del Corpo Civile Romano, che contiene i Libri delle Pandette, si trovano preziosi monumenti di giustizia lasciati da quei Giureconsulti Filosofi, i quali interrogati del giusto e dell' ingiusto nelle controversie dei particolari attinsero le loro risposte dai sacri e puri fonti dell' equità naturale; ma bisogna confessare altresì che tutto è esposto senz' ordine, senza metodo, e senza indicare i principj generali onde quelle tante speciali Decisioni son tratte, e la giustizia che pure in esse traluce è talmente sepolta sotto un enorme ammasso d' oscurità e di sottigliezze, e così confusa con i diversi sistemi degli stessi Filosofi, che guasta e sfigurata non può sollevarsi a illuminare chi ha l' importante ministero di spargerne le verità nei Tribunali e nel Foro. Ma questi non sono gli ultimi mali della Giurisprudenza Civile dei nostri tempi.

Dopo la decadenza e la rovina dell'Impero Romano, essendo involta tutta l'Italia nel Governo Feudale portato da quei Popoli, che a guisa di un impetuoso torrente scesero dal gelato Settentrione, anche la Giurisprudenza Civile provò i disordini di quel sistema assurdo, e sofferse le terribili vicende di quei tempi calamitosi. I nuovi Conquistatori nemici del nome Romano portarono colle loro armi vincitrici nuove Leggi in Italia, e a misura che le Provincie di questo infelice Regno passarono sotto il dominio dei Longobardi, dei Franchi, e degli Augusti Tedeschi, si formarono nuovi Codici, e si venne finalmente a comporre una mostruosa Collezione di Leggi Longobardiche, Saliche, e Bavariche, le quali ebbero forza e vigore finchè richiamate a nuova vita verso il fine dell' XI. Secolo, e sul principio del XII. nelle Scuole le Leggi Romane, cominciarono queste a passare nei Tribunali, ed ottennero nei giudizj un posto onorevole sopra tutte l'altre Leggi Barbariche (1).

(1) Non bisogna però credere che l'uso delle

Leg-

Ma come l' uso delle Leggi Romane in quei tempi era tutto fondato sull' opinione privata degli Uomini, e non dipendeva dalla Sovrana autorità, ed era in conseguenza in arbitrio dei Popoli medesimi il servirsi o non servirsi di quelle, così tutte le Città d' Italia profittando di questa libertà, e volendo specialmente come Città libere godere dell' antico privilegio di avere le loro Leggi Municipali, principiò ciascuna a formar le sue proprie, allontanandosi dal Gius Romano dove più conveniva a' suoi privati e particolari interessi, e diviso poi e suddiviso il Paese in piccolissimi Governi tutti indipendenti e sempre in guerra tra loro, non vi fu Borgo in Italia e Castello che non avesse le sue Leggi particolari o Statuti, i quali esistono anche al dì d' oggi, e formano la parte più autorevole della nostra Civile Legislazione.

Leggi Romane in Italia restasse abolito affatto ed estinto sotto il Regno dei Longobardi e dei loro successori, perocchè era ciascuno libero sulla scelta delle Leggi colle quali voleva esser giudicato, ed i Provinciali, e gli Ecclesiastici specialmente si regolavano colle leggi Romane.

Ora qual disordine politico maggior di questo, qual costume più distruttivo della vera felicità dei Popoli il conservare ancora queste Leggi nate dalla necessità di quei tempi tumultuosi, e piene per lo più di massime contrarie alla proprietà ed alla libertà degli Uomini? Qual' assurdo in un Governo ben regolato, e che dovrebbe esser l' immagine di una Famiglia animata dal medesimo spirito di unione e d' interesse, questa varietà e difformità di Leggi e di Statuti veglianti, i quali ad ogni passo mutando l'ordine nelle Successioni, e variando le regole dei Contratti rendono enimmatica la forma dei giudizj, pericoloso e difficile il corso della giustizia?

Oltre questi interni mali che affliggono la nostra Civile Giurisprudenza, molte sono ancora l' esterne piaghe onde Ella è così lacera, sfigurata, e malconcia. Gli antichi Interpreti delle Leggi Civili trovando oscura in molti casi la lettera della Legge vollero interpretarla e spiegarla, e siccome avevano Essi formato lo spirito nelle vane ed inutili dispute della Scuola di Aristotele, così oltre-

passarono i confini dell' utile e del necessario, ed empirono le loro note, o le loro *Glosse* di tante puerilità, di tante frivole pedantesche osservazioni, che resero sempre più difficile e disgustoso lo studio delle Leggi Romane, ed essendo arbitrarj nei loro Comenti, estesero, limitarono, e corressero a scapito sempre della verità e della giustizia. I loro successori, gelosi quasi della gloria acquistata da quei primi Maestri, sono camminati sulle tracce stesse, e sebbene essendo vissuti in tempi più felici per le lettere abbiano contribuito non poco alla vera intelligenza delle Leggi, coll' aiuto specialmente di una lettura vasta dei Classici, della Filologia, e della Storia, hanno ancor Essi ripiena la Scienza Legale d' opinioni, e in conseguenza di difficoltà. I Consulenti poi razza d' Uomini disposti a difendere ogni causa, e a sostenere qualunque dottrina secondo il bisogno, di quante nuove Teorie, di quante opinioni singolari, di quante distinzioni, limitazioni, eccezioni sotto lo specioso nome d' equità, non hanno sparsa e confusa la Giurisprudenza Civile? Cosicchè di questo enorme Gigante le

Leggi Romane ne formano appena lo scheletro, ed uno che in quelle abbia fatto anche rapidi progressi, e sappia quasi a mente il Codice di Giustiniano non è giunto alla metà del cammino che deve condurlo ad un posto onorevole nel Foro.

Ecco l' immensa mostruosa tela ond' è composta la nostra Civile Giurisprudenza, tutta di pezzi di gusto differente, di diversa età, e di spirito diverso; ecco con quale strano ed informe sistema di Gius Civile si finiscono le civili controversie che nascono tra gli Uomini, e noi stiamo indolenti e tranquilli, spettatori oziosi della comune calamità, e testimoni insensibili della miseria di tutti coloro, i quali hanno perduta e la pace e le sostanze nei Tribunali e nel Foro? Io chiamo tutti gli Uomini di buon senso, e tutti i cuori sensibili per difensori di una causa così giusta, ma siccome gli errori politici non cadono ai colpi della ragione, ma a quelli della potenza, non si può sperare una felice rivoluzione nella Giurisprudenza, finchè i Principi sull' esempio dei Vittorj, dei Federighi, e delle Caterine non avranno l' util co-

raggio di distruggere una Legislazione così assurda, e di sostituire ciascuno nel proprio Stato un Codice di Leggi Patrie semplici, chiare, uniformi, scritte in una lingua intelligibile al Popolo, e dettate secondo le massime e i principj della Natura.

Per mezzo di un'Opera così importante per la felicità dei Popoli, e delle Nazioni, noi vedremmo forse generalmente abolite tante massime contrarie alla libertà ed alla proprietà degli Uomini, che l'uso e l'opinione universalmente stabilita hanno fatto adottar fin' ora senza esame e con indifferenza. L'opinione è un mal contagioso nello spirito umano, e gli Uomini sempre lenti e ritrosi a pensar da se stessi sono attaccati ai vecchj usi, ed all'antiche costumanze, senza nemmeno curarsi di vedere se queste siano perniciose o utili ai loro propri interessi. Noi abbiamo un'esempio di questa verità nei *Fidecommissi*, i quali immaginati negli antichi secoli di Roma per eluder le Leggi, rinnuovati poi ed estesi nei bassi tempi come convenienti allo spirito del Governo Feudale, esistono anche al dì d'oggi nella maggior

parte d'Europa, turbano la pubblica quiete, sono contrarj alla libertà del Commercio, rendono languida l' Agricoltura e l' industria, e sono lo scandolo della Giurisprudenza Civile.

Fortunatamente in Toscana, ad onta dei pregiudizj che hanno per lungo tempo trattenuto il colpo salutare e benefico, i Fidecommissi sono stati saggiamente aboliti, e dalle rovine di questo antico e Gotico edifizio prenderà senza dubbio maggior forza e vigore l' Agricoltura e l' industria già promossa con altre buone Leggi nell' ingegnoso e naturalmente attivo Popolo Toscano. Ma un' Epoca anche più felice per questo Paese tanto favorito dalla Natura sarà la compilazione del nuovo Codice sotto gli auspicj dell' Ottimo Sovrano che siede attualmente sul Trono, il quale riunendo ai virtuosi sentimenti del cuore le più belle e le più eminenti qualità dello spirito ama e conosce la giustizia, stima ed apprezza la virtù e il vero merito, e vuole che la pubblica utilità e il bene dei suoi sudditi siano i soli oggetti del Governo e delle Leggi. Questo, io dico, è il momen-

mento più fortunato per istabilire in Toscana una Legislazione fondata sopra i veri principj della giustizia universale e della pubblica quiete. Le Leggi Civili si risentono sempre delle massime e del carattere del Legislatore, e le Costituzioni e le Leggi promulgate sotto il governo dei Traiani, dei Titi, e degli Antonini saranno sempre i più sicuri riscontri della beneficenza, dell' umanità, e della giustizia colla quale questi Sovrani immortali onorarono il Trono dei Cesari.

Per quanto il presente Sistema dei Fidecommissi sia pernicioso e nocivo al bene universale dello Stato, contuttociò egli conserva tuttavia i suoi partigiani e i suoi fautori che lo difendono, e mormorano ostinatamente contro la lor distruzione. Io ho creduto dunque di fare una cosa utile mostrando l' ingiustizia e le cattive conseguenze dei Fidecommissi, e conseguentemente la bontà e l' utilità della Legge pubblicata in Toscana contro i medesimi, o sia per distruggere, se sarà possibile, l' opinione contraria animata dall' interesse, dal pregiudizio, e dall' abitudine, o sia per invitare l' altre Nazioni a que-

sta salutare e vantaggiosa riforma. Sò che altri ancora (1) hanno conosciuto prima di me l'irregolarità delle leggi in questa parte, ed hanno sentito l'assurdo di circoscrivere in un determinato numero di persone l'une all'altre sostituite le ricchezze dello Stato, e di renderle così stagnanti: ma o non considerarono quest'oggetto in tutta la sua estensione, o non furono abbastanza coraggiosi per attaccare con libertà tutto ciò che l'interesse, e i pregiudizj sapevano immaginare in difesa dei Fidecommissi.

Presentando al pubblico queste mie Osservazioni io non voglio meritare sicuramente questi rimproveri. Io ho considerato l'istituzione dei Fidecommissi in tutti quei punti di vista, sotto i quali si possono riguardare nella Società Civile, gli ho esaminati nei loro differenti rapporti, e nelle diverse loro condizioni, e sempre attaccato alla ve-

(1) V. Il Muratori *Dei difetti della Giurisprudenza*. *Cap. XVII.* Filangieri. *Scienza della Legislazione Lib. II. Cap.* 4. ed un'elegante ed ingegnosa *Memoria sopra i Fidecommissi* del Sig. D. Sarchiani stampata in Firenze nel 1783.

rità ho fatto anche l' elogio dei medesimi quando mi son parsi conformi alla costituzione politica dello Stato. Dovendo necessariamente parlare della Nobiltà ereditaria, ch' è lo scudo incantato dei difensori delle Primogeniture e dei Fidecommissi, non mi son lasciato imporre nè dalla vanità nè dall' orgoglio. Lasciando da parte ogni disputa sull' influenza che questo Corpo di persone può avere sulla Società e sul Governo, ho cercato brevemente se sia veramente necessaria al pubblico bene la conservazione delle Famiglie che godono attualmeute questa prerogativa d' onore, cosicchè si debba a riguardo loro permettere una legge tanto dannosa all' interesse generale dello Stato. All' oggetto poi di conciliare se fosse possibile l' opinione e i pregiudizj stessi di coloro i quali sostengono i Fidecommissi, io propongo alla fine un temperamento alla Legge distruttiva dei medesimi, da cui non pare che si possa temere alcuno di quei disordini che nascono dall' indefinita libertà delle sostituzioni Fidecommissarie. Questo temderamento non è che un semplice pensiero che io sottopongo al giudizio del

pubblico, ed alla considerazione del saggio Legislatore perchè ne faccia quel conto che egli merita, non avendo intenzione di sostenere e la sua utilità e la sua esecuzione. Debbo solo avvertire i miei Lettori che i miei sentimenti sono sinceri, e che l'adulazione, o alcun' altro riguardo particolare non hanno avuto luogo in questa mia qualunque sia tenue fatica. Una prova di ciò è il doppio sacrifizio che io fo e de' miei pregiudizj, e del mio interesse. Io godo i pretesi privilegi, e le sterili prerogative di un'antico Patriziato; son Legale di professione, ed ho una piccola Primogenitura che mi dà qualche vantaggio nella mia Famiglia. Se io non sono un buono Scrittore sarò almeno di buona fede, e pochi son quelli che possano rendersi questa giustizia.

CAPITOLO I.

Origine dei Fidecommissi presso i Romani.

E' Cosa veramente singolare che i Romani abbiano conosciuto più d' ogni altro Popolo Legislatore i veri principj su' quali debbono appoggiarsi le regole del diritto civile, abbiano sentita la necessità e l' importanza di secondare con questa parte di Legislazione lo spirito del Governo, e di promuovere la pubblica utilità, ed abbiano nel tempo stesso adottato usi contrarj a queste massime politiche, e fatto talvolta delle Leggi che le distruggevano affatto. Io non parlo dei tempi dell'Impero, in cui la volontà momentanea, e il capriccio del Sovrano regolava l' ordine e la forma dei Giudizj, e mutava ad ogni istante tutte le regole del giusto e dell' ingiusto; questo nasceva necessariamente dalla na-

tura del Governo Dispotico, in cui essendo la volontà del Principe e la regola e la Legge tutte le cose sono incostanti ed incerte. Io parlo dei tempi della Repubblica, quando cioè il sistema politico e civile era fondato non sul capriccio o la necessità del momento, ma sopra principj certi e costanti, esaminati prima ed approvati da' voti e da' suffragi di tutta la Nazione.

A questa difformità ed incostanza nel sistema politico e civile, a questo contrasto di Leggi e di costumi bisogna attribuire tutti i tumulti, le sedizioni, e i disordini che afflissero internamente quella Repubblica anche ne' tempi più felici, quando cioè la semplicità, la frugalità, e la continenza facevano il carattere distintivo dei Romani, i quali quasi sempre in guerra co' loro vicini, e sempre vittoriosi, mentre gettavano i fondamenti dell'Impero dell'Universo, erano continuamente involti nelle discordie civili, ed erano sempre nella crudele alternativa o di guerre straniere o d'inimicizie domestiche, passando colla stessa facilità dall'odio esterno a quello de' lor Confratelli.

Molti sono gli esempi che io potrei addurre di queste contradizioni tanto nelle Leggi che ne' costumi dei Romani, ma io ne accennerò soltanto alcune sulle Successioni ereditarie, dove gli abusi erano più cospicui, e interessavano più d' ogni altra cosa il fine politico e l' ordine dello Stato, e d' onde trassero specialmente i Fidecommissi la loro origine.

Sappiamo da Dionigi d' Alicarnasso (1) che Romolo divise le terre del suo piccolo Stato tra' suoi Cittadini, ed il medesimo Storico racconta (2), che questo atto di giustizia e di politica fatto dal Fondatore di Roma fu poi confermato da Servio Tullio, il quale promulgò nuove Leggi favorevoli all' eguaglianza dei beni, essendo l' antiche quasi abolite affatto o dimenticate. Non v' è dubbio, come avverte ancora l'illustre Montesquieu (3), che da queste antiche Costituzioni sulla divisione delle Terre, e non da quei Codici che

(1) *Lib. II. Cap. 3.*
(2) *Lib. IV.*
(3) *Liv. XXVII. Ch. un.*

portarono i Deputati dalle Città Greche, ebbero origine le Leggi delle XII. Tavole sulle successioni ereditarie, le quali erano stupende per conservare l'equilibrio nei Cittadini possessori, e per impedire la riunione di molti beni in un sol Capo o in una sola Famiglia.

Tre ordini di Eredi erano chiamati dalla Legge nelle successioni ereditarie (1). Nel primo erano i Figli e tutti i Discendenti, i quali vivevano sotto la patria potestà, e si dicevano *Eredi suoi*; il secondo conteneva i più prossimi parenti per parte di maschio, ed erano gli *Agnati;* nel terzo finalmente erano ammessi quelli, che avendo col defunto uno stipite comune ma una più lontana agnazione, si dicevano della stessa gente o razza, e si chiamavano *Gentili*. I Cognati o i Parenti per parte di donna erano sempre esclusi dall'eredità, ed erano stati in questa parte i Decemviri così severi, che fino i figli non avevano diritto alla successione nei beni

(1) V. Le Leggi delle XII.Tav. *Tav. V. Ulpian. Fragm. Tit. 26.*

materni, e la Legge della Natura cedeva in questo caso alla Legge politica.

Con quest' ordine di successione i beni di una Famiglia non passavano mai nel patrimonio d' un' altra, nè una donna erede poteva maritandosi accrescere colle sue ricchezze quelle del marito, e fare uno sbilancio nelle fortune dei Cittadini, perocchè i beni della moglie ritornavano sempre nella Famiglia onde erano esciti, e conservavano così l' antica eguaglianza e distribuzione de' fondi.

Ma nel tempo di questa eccellente istituzione, e mentre si pensava in questa forma a mantenere l' equilibrio ed una giusta proporzione nei beni dei Cittadini tanto necessaria in un Governo Democratico, quale era appunto quello di Roma, un' altra Legge distruggeva affatto tutte queste misure politiche, rovinava appoco appoco l' antica Costituzione sulla divisione delle Terre, ed introduceva più d' ogni altra cosa la funesta differenza tra la povertà e la ricchezza. Un Cittadino Romano poteva con un Testamento disporre a suo piacere dei suoi beni, e poteva scegliere per suo erede la persona che egli

voleva senza aver riguardo ai vincoli del sangue e della Natura, e la stessa Legge delle XII. Tavole, che escluse i figli dall' eredità materna per conservarla nella Famiglia degli Agnati, accordò ai Padri il crudel privilegio di disporre dei loro beni in favor di un' estraneo anche in pregiudizio dei propri figli (1).

Qual contradizione adunque più enorme di questa, di determinare cioè dentro certi limiti le successioni ereditarie, e di accordar poi un' estrema libertà ne' Testamenti, e permettere che la volontà particolare di un Cittadino potesse annullare quella delle Leggi, e potesse scegliendo un Erede a suo modo oltrepassare qnei confini che le Leggi medesime avevano posti per il bene dello Stato? Io non trovo niente di più conforme all' umanità e alla ragione della facoltà di disporre delle cose sue negli ultimi momenti della vita, ma non trovo altresì cosa che sia tanto giusta e tanto utile, quanto il conciliare questo privilegio coll' interesse generale dello Stato e colla pubblica utilità: e su questo prin-

(1) *Pater Familias uti legassit super familiae pecuniae tutelaeve suae rei ita jus esto*. Tab V.

cipio appunto è fondato il Diritto che ha il Sovrano di frenare e temperare la facoltà che hanno gli Uomini di far testamento con quelle Leggi che al comun bene son credute più convenienti.

Questa libertà senza limiti di disporre delle cose sue, permessa dalle prime Leggi di Roma, provò in varj tempi diverse modificazioni dettate più da qualche particolare disordine, che da uu principio generale di politica costituzione. Tra la seconda e la terza guerra Punica arricchita la Città dalle spoglie di molte Nazioni sentiva già i primi e necessarj effetti dell' ineguaglianza e delle ricchezze. Il lusso vi s' introdusse, e le donne più suscettibili di vanità e d' orgoglio, perchè prive di molte altre passioni che distraggono l' uomo nella vita civile, portarono all' eccesso quest' abuso sempre pernicioso in una Repubblica. Per correggere il male si scelse il mezzo più violento e più duro, e si proibì alle donne colla celebre Legge Voconia di succedere nell' eredità oltre una somma fissata dalla Legge (1). Catone persuase la Legge,

(1) V. *Dione Lib. 56.*

ed Aulo Gellio (1) ci ha conservato un frammento del discorso che Egli fece in questa occasione, in cui dipinse specialmente i disordini che una donna ricca fa nascer talvolta nella Famiglia. Anche una figlia unica fu compresa nella sanzione della legge (2).

La tenerezza paterna, e l'amor conjugale trovarono subito due mezzi di eluder la Legge, lo che non era difficile in una Legislazione piena di formalità, e dove si badava più alla lettera, che allo spirito della Legge medesima. Il primo fu quello di non farsi scriver nel Censo; e tale fu la forza della Natura, dice Montesquieu (3), che i Padri per sottrarsi al rigor della legge Voconia soffrivano il rossore d'esser confusi nell'ultima classe del Popolo non compresa nel decreto della Legge, come risulta e dall'esempio di Anio Asello, e dall'autorità stessa di Cicerone (4).

L'altro mezzo di sottrarsi alla disposi-

(1) *Lib. 17. Cap. 6.*

(2) V. *S. Agost. de Civit. Dei Lib. III.*

(3) L. cit.

(4) *Orat. 2. in Verr.*

zione della Legge Voconia furono i *Fidecommissi*. Si sceglieva un' Erede che avesse tutte le prerogative necessarie per ricevere un' eredità, e si pregava di rimetterla nelle mani della figlia, della sorella, o della vedova esclusa dalla Legge; si raccomandava alla sua probità e alla sua fede, e da questa maniera di disporre si chiamarono appunto Fidecommissi, i quali in principio non erano astretti da nessun vincolo di civile obbligazione, ma solo dipendevano, dice Giustiniano (1), dall' onestà e dal pudore dell' Erede scritto nel Testamento. Alcuni furono abbastanza virtuosi per adempire la volontà del Testatore, e l' azione di Sesto Peduceo fu molto stimabile, il quale essendo stato nominato ad una pingue eredità la rese alla Vedova del Testatore, quantunque nessuno sapesse ch' egli fosse stato pregato a far questa restituzione (2). Altri poi guidati dall' interesse non restituirono l' eredità, e tradirono sotto il patrocinio delle Leggi quell' onestà e quella fede, cui aveva affidata il Testatore la sorte della figlia o della moglie.

(1) *Instit. Tit. de Fideicomm. haered. in princ.*
(2) *V. Cic. de Fin. Lib. II.*

I Fidecommissi non si facevano soltanto nel caso della Legge Voconia, ma ogniqualvolta si volevano lasciare i suoi beni ad una persona che dalle Leggi era resa incapace di succedere (1). Cicerone rammenta il testamento di P. Trebonio, il quale fece giurare a' suoi Eredi di lasciar ciascuno la metà della sua parte al suo fratello proscritto.

(1) V. *Terrasson. Histoir. de la Jurisprud. Rom. Par. II.* §. 7.

CAPITOLO II.

Paradosso dei Romani, e nuove Leggi favorevoli ai Fidecommissi.

PErchè una Legge sia ben ricevuta e osservata in uno Stato bisogna che la Nazione sia in grado di gustare le massime del Legislatore, i costumi non siano in contradizione colla Legge, e non vi sia una distanza enorme tra l'attuale situazione del Popolo e il fine o l'effetto di essa; bisogna, dice un'eccellente Scrittore, che gli uomini siano in un certo modo avanti le Leggi quelli che essi dovrebbero diventare per mezzo loro.

Se Catone avesse avuto in vista questo principio e questa incontrastabile verità non avrebbe persuasa la pubblicazione della Legge Voconia in un tempo, in cui Roma non era capace di riceverla. Egli sperava di arrestare il lusso delle donne, e non sapeva

che quello era una legittima conseguenza dell' ineguaglianza, che questo Mostro a guisa di un Proteo sarebbe nuovamente comparso sotto mille forme, e mille aspetti diversi, e che era moralmente impossibile il poterlo arrestare in una Città nella quale s'era resa troppo sensibile la differenza tra la povertà e le ricchezze. L'espediente inoltre della Legge era troppo violento e tirannico, ed è sempre una massima pericolosa quella di correggere il costume col rigor delle Leggi, e la dolcezza e l'esempio sono sempre più efficaci delle pene.

Dice Montesquieu che grandissime considerazioni mossero i Romani a far la Legge Voconia. Con tutto il rispetto dovuto a questo grand' uomo io credo al contrario, che se Essi avessero seriamente meditato e il fine di essa, e l'attuale situazione della Repubblica non avrebbero sicuramente fatto una Legge che era ingiusta senza poter esser utile. Il lusso (ripetiamolo un'altra volta) è una conseguenza necessaria dell'ineguaglianza, e delle ricchezze di uno Stato, e finchè l'una e l'altre sussistono egli trionferà sempre di qualunque umano provvedimento; an-

zi

zi egli è talmente legato con queste due politiche circostanze, che a guisa di un fluido sta sempre a livello loro, e s'inalza e si abbassa a misura che quelle crescono o scemano. Bisognava dunque con una nuova Legge agraria far ritornare i Romani all'antica eguaglianza ed alla primiera loro semplicità, ed allora il lusso si sarebbe da se stesso annichilato e distrutto, o essendo questa riforma impossibile, bisognava contentarsi di arrestare il male a quel punto al quale egli era giunto, impedire cioè che la differenza nelle fortune dei Cittadini diventasse più enorme, e chiudere il passo alle ricchezze straniere che inondavano già la Città. In questo caso la Legge Voconia avrebbe prodotto un qualche vantaggio, che era quello di deviare le ricchezze dello Stato dalle mani di un sesso il più sottoposto dell'altro ai capricci della vanità e della moda: ma il voler rimediare ad un disordine politico, senza distrugger le cause morali che lo producono, è lo stesso che il pretendere di asciugare un fiume senza render arida e secca la sorgente onde deriva.

La Legge Voconia obbligava inoltre i Romani a un sacrifizio ch' essi non erano più capaci di fare. Nella general proibizione alle donne di succedere essa metteva spesso un confine alla tenera dilezione di un Padre verso la figlia, e lo privava dell' unica consolazione che rimane agli uomini negli estremi momenti della vita, di lasciar cioè il possesso dei proprj beni, ed il frutto dei lor travagli alle persone più care e dilette. Lo stesso succedeva al marito verso la moglie, ed il zelo di Catone sacrificò nel tempo stesso e la libertà dei Testamenti, e la legge della Natura a un momentaneo ed inutil vantaggio della Repubblica. I Romani non erano allora quei Cittadini dei primi tempi per non sentire con qualche dolore una Legge la quale si opponeva a tutti i sentimenti del cuore e della natura: cominciava a scemare l'antico entusiasmo dell' amor della Patria: i tempi degli Orazj, dei Cincinnati, dei Decj eran passati, e pochi eran quelli, i quali rinunziassero di buon' animo alla lor volontà ed alle loro inclinazioni per il bene e per la gloria della Repubblica.

Un assurdo anche più grande, e de' maggiori che si possano mai dare in morale e in politica, nasceva dalla stessa Legge Voconia, e dalla libertà dei Fidecommissi. L'uomo era sacrificato al Cittadino, ed il Cittadino alla pubblica disistima. Abbiamo osservato che la Legge disprezzava nel Testatore e la paterna tenerezza e la Legge della Natura. Un Padre adunque o era inumano e crudele se obbediva alla Legge, o era un cattivo Cittadino se la disprezzava. Colui che per mezzo d'un Fidecommisso riceveva un'eredità per restituirla si trovava nelle medesime circostanze, e in questa terribile alternativa. Se la restituiva mancava al rispetto ed alla sommissione che doveva alla pubblica autorità ed alle Leggi, se la riteneva mancava all' onestà, alla giustizia, ed alla buona fede. P. Sestilio Rufo avendo interrogato varj suoi amici, e molte illustri persone se doveva ritenere l' eredità di Q. Fabio Gallo, il quale l'aveva pregato di restituire alla figlia, ciascuno fu di parere che egli non dovesse darle più di quello che era stabilito dalla Legge Voconia. *Sestilio*, dice

Cicerone (1), *ritenne una grandissima eredità, della quale egli non avrebbe preso nemmeno un Sesterzio, se avesse seguitato l'opinione di coloro che preferivano quel che è giusto ed onesto a quello che è utile e vantaggioso.*

A misura che Roma era inondata dai tesori di tutta la Terra, e l'opulenza che di giorno in giorno cresceva dava al lusso maggior alimento e vigore, la Legge Voconia diventava sempre più inutile ed insopportabile. Ella sofferse in varj tempi diverse modificazioni, o per incoraggire i Cittadini al matrimonio, o per un sentimento di equità e di giustizia verso le donne, e andando sempre decadendo sappiamo da Aulo Gellio, che a' suoi tempi quasi sepolta dalle ricchezze della Città era del tutto dimenticata o negletta (2).

I Fidecommissi nella decadenza e nell' inutilità della Legge dovettero in conseguenza moltiplicarsi, ma comecchè i costumi era-

(1) *De Fin. Lib. II.*
(2) *Lib. 20. Cap. 1.*

no affatto corrotti, specialmente nei torbidi tempi delle guerre civili, e negli ultimi giorni della Repubblica, ed erano appoggiati soltanto all' onestà ed alla buona fede degli Eredi scritti nei Testamenti, e non all' autorità delle Leggi, spesso rimanevano senza effetto, e la volontà del Testatore restava facilmente delusa, cosicchè in questi casi per una funesta combinazione la stessa corruttela dei Cittadini e la lor perfidia era l' unico sostegno della Legge.

Augusto il primo, mosso da questo disordine, e forse ancora da qualche particolare e privata ragione, nell' occasione del Testamento di L. Lentulo, che l' istituì erede fiduciario, cominciò a favorire i Fidecommissi, e volle che i Consoli interponessero in simili casi la loro autorità, lo che appoco appoco si convertì in una giurisdizione certa e costante, e potè chiunque sperimentare in giudizio i suoi diritti fidecommissarj con un' azione che si diceva straordinaria, perchè non derivata dal rigore del Gius Civile, ed in conseguenza non sottoposta alle formule ed alle regole dell' altre azioni ordinarie. Fu creato anche dopo

un Pretore chiamato *Fidecommissario*, il quale ne giudicava fino ad una certa somma, al di là della quale la causa era rimessa al giudizio dei Consoli, e nelle Provincie questi giudizj furon commessi da Claudio ai Presidenti o a' Governatori di esse (1).

Con tutto questo per l'antica superstizione della Giurisprudenza Romana succedeva spesso, che le disposizioni Fidecommissarie non fossero eseguite. Noi sappiamo che i Romani erano all'estremo scrupolosi delle loro formule, e delle regole che nascevano dal rigore del Gius Civile, ed attaccati più al nome che alla natura delle cose, trascuravano alle volte la verità e la ragione per non mancare ad una formula introdotta ne' Giudizj e nel Foro. Quello il quale riceveva un'eredità fidecommissaria per restituirla al vero successore, si trovava come Erede nominato nel Testamento obbligato sempre a' debiti del Testatore, quantunque fosse costretto a restituir tutta intera l'eredità. Molti dun-

(1) *Instit. Tit. de Fideicomm. Sueton. in Claud. Cap. 23. Quinctil. Instit. Orat. Lib. III. Cap. 6. Cujac. Observat. Lib. XXI. Cap. 34.*

que, per liberarsi dal pericolo di soffrire dell' inquietudini e del dispendio non accettavano in certi casi l' eredità, ed il Fidecommisso restava senza effetto.

I due Senatusconsulti Trebelliano e Pegasiano rimediarono, come ognun sà, a questo disordine. Il primo fatto ai tempi di Nerone sotto i Consoli L. Ann. Seneca, e Trebellio Max. ordinò, che restituita l' eredità tutte l'azioni favorevoli o contrarie passassero nell' Erede Fidecommissario. L' altro fatto sotto Vespasiano nel Consolato di Pegaso e Pusione concesse all' Erede fiduciario la quarta parte dei beni Fidecommissarj.

I Fidecommissi tolti all'incertezza della fede privata, e passati sotto il patrocinio delle Leggi divennero appoco appoco un oggetto non indifferente della Giurisprudenza Romana, ma non arrivarono mai a quella confusione ed a quel disordine, al quale giunsero nei bassi tempi, e conservano anche a' nostri giorni. Fino ai tempi di Giustiniano i Fidecommissi non oltrepassarono il primo grado, e dopo la prima sostituzione un Fidecommisso era estinto. In questa forma la volontà del Testatore

era chiara e precisa; non nascevano dubbj sull'identità e la natura delle persone sostituite, erano ignote le sottigliezze di *Discendenza* e di *Linea*, e i Secoli non davano alla vera intelligenza di un Fidecommisso quell' oscurità, che portano sempre alla verità dei fatti e delle cose.

Giustiniano all'occasione di una disputa nata sopra la successione di un' Eredità Fidecommissaria e portata alla sua Decisione, fece colla sua celebre Novella CLIX. una Legge generale, e ordinò che quando un Testatore aveva istituito un Fidecommisso perpetuo, proibendo di alienare in qualunque tempo i beni della sua Eredità fuori della Famiglia, il Fidecommisso non oltrepassasse il quarto grado, cosicchè il quarto Possessore ne potesse liberamente disporre (1). Questa fu la volontà di Giustiniano, per quanto si può ricavare da questa oscura Novella, sebbene gl'Interpreti seguitando, come dice il Rittershuzio, l'opinione di Giacomo di Bel-

(1) V. il *Cujac. in Expositione Novel.* 159. *Cunrad. Rittershut. Expos. Meth. Novel. P. VI. Cap.* 12.

viso con una delle loro solite arbitrarie distinzioni limitarono la sanzione della Legge, e vollero che Ella avesse luogo nel caso che il Testatore ordinasse che i suoi beni restassero perpetuamente nella sua Famiglia, ma quando Egli avesse chiamato alla successione in perpetuo *i suoi Discendenti*, allora la proibizione di alienare, e il Fidecommisso fosse illimitato e perpetuo (1).

Il presente sistema dei Fidecommissi perpetui o successivi di più gradi non deriva dunque dalla disposizione delle Leggi Romane, e quantunque i Giureconsulti pretendano di trovare nelle medesime il fondamento di queste eterne e progressive Sostituzioni, esse sembrano piuttosto immaginate nei bassi tempi sull'esempio dei Feudi col fine di procurare la conservazione e lo splendore delle Famiglie, il qual fine poteva esser giusto in quei tempi infelici, nei quali per il cattivo sistema e per la debolezza del Governo Civile erano lecite le gare e le guerre private, quan-

(3) V. *Cunrad. Rittesshut. P. VI. Cap. 13. Bartol. alla detta Novel. Didac. Covarruv. Lib. 3. Var. Resol. Cap. 5.* e gli altri citati dal Rittersutio.

do le Famiglie potenti, emule o nemiche tra loro, potevano impunemente attaccarsi e distruggersi, ed era in conseguenza necessario il conservar nella Famiglia le paterne ricchezze per conservare la sua forza, e per provvedere alla sua sicurezza. Ora però che il Governo Civile è quasi giunto alla sua perfezione, e che i Grandi ed i Potenti come il povero e minuto Popolo trovano la lor difesa e la lor sicurezza nella vigilanza e nella forza della pubblica autorità, questa conservazione delle ricchezze avite in uno stretto e determinato sistema di persone, e la proibizione perpetua di alienarle non solamente è inutile, ma dannosa al pubblico bene come vedremo in appresso.

CAPITOLO III.

Della sostituzione Pupillare.

Bisogna però osservare che presso i Romani era in uso fin da' primi tempi una specie di Fidecommisso sotto il nome di *Sostituzione Pupillare*. Io non parlo della *Volgare*, la quale riguardava direttamente la prima istituzione dell'Erede, ed era un ingegnoso compenso dei Romani per liberarsi dal pericolo di passare all'altra vita senza lasciare un Erede, lo che non era difficile in una Legislazione piena di formalità e di sottigliezze. Questo avvenimento era di una grandissima importanza presso un Popolo superstizioso, il quale credeva di trasmettere coll'eredità il diritto dei sacrifizj privati, e le sue tutelari e domestiche Divinità. Noi abbiamo due illustsi esempj di questa Sostituzione Volgare, uno nel Testamento di Giulio Cesare,

che aveva nominato tra' secondi eredi anche Bruto uno dei suoi uccisori (1), l' altro nel testamento di Augusto, il quale, come racconta Tacito (2), istituì primi eredi Tiberio e Livia, sostituì i nipoti ed i pronipoti, e in mancanza di questi i più qualificati Cittadini di Roma.

Ma la Sostituzione Pupillare acquistava in certi casi la vera natura ed il carattere di un Fidecommisso, quando cioè il figlio impubere, al quale era stato sostituito dal Padre un altro erede, moriva prima d'essere arrivato al tempo della pubertà (3). Questa specie di sostituzione era in sostanza un Fidecommisso condizionato, e la condizione era la morte del figlio impubere, il quale aveva goduto fino a quel tempo dell' eredità, che passava all' Erede sostituito. In fatti nella Sto-

(1) *Sueton. in Caesar, Cap.* 83.

(2) *Tacit. Annal. Lib. I. Suet. in Aug. Cap.* 101.

(3) Della stessa natura è *la Sostituzione Esemplare* fatta sull' esempio della Pupillare al Figlio stolido o furioso, ed incapace di potere con maturità di senno e con giudizio disporre delle cose sue.

ria della Giurisprudenza Romana si trova qualche volta intesa questa Sostituzione come un Fidecommisso, e se ne può vedere un esempio nella *Legge 76. D. ad SCtum. Trebell.* Un Padre avendo sostituito al suo figlio pupillarmente un estraneo la Madre chiedeva l'Eredità del figlio, perchè la Sostituzione essendo stata fatta in un Codicillo era invalida. Scevola rispose che la disposizione del Testatore non potendo esser valida come Sostituzione lo fosse come Fidecommisso.

L' unica differenza, che passava tra la Sostituzione Pupillare ed un Fidecommisso consisteva nella diversità della formula colla quale l' una e l' altro si faceva. Per la prima come coerente all' antico rigore del Gius Civile il Testatore si serviva di parole dirette e imperative; al contrario un Fidecommisso, che aveva origine più dal costume che dalle Leggi, si faceva con modi umili, e con una preghiera che il Testatore indirizzava al suo Erede, perchè restituisse l' eredità o parte di essa alla persona sostituita, e in questa maniera conservavasi in qualche modo l' antico spirito e natura dei Fidecommissi, quando

cioè la loro validità dipendeva dalla buona fede e dall' onestà dell' Erede. Costantino abolì questo superstizioso rito di parole con un' elegante Costituzione (1), la quale fu poi confermata da Giustiniano (2), e divenne indifferente per la validità di un Fidecommisso, che il Testatore si servisse di una frase più che di un' altra quando la sua volontà fosse chiara e manifesta.

L' origine di questa Sostituzione si deve in parte all' estrema libertà dei Testamenti, ed in parte al dispotico potere dei Padri sopra i loro figli. In principio dalle Leggi delle XII. Tavole fu permesso ai Padri di eleggere un Tutore a' figli impuberi che fossero sotto la loro potestà. Questo diritto avvalorato dalle massime dei Romani sull' autorità paterna si estese sempre più, ed i Padri non si contentarono di sceglier coloro che dirigessero dopo la lor morte il tenero e mal sicuro piede dei figli, ma divennero arbitri della lor volontà, ed annullavano quella delle Leggi, di-

(1) *L. 15. Cod. de Testam.*
(2) *L. 2. Cod. Comm. de Legat.*

sponendo dell' eredità dei figli nel caso che fossero passati all' altra vita in quella età, in cui eran Essi incapaci di far Testamento; e siccome nella disposizione del Padre s' intendeva compresa anche quella del figlio, passavano nell' Erede sostituito oltre i beni paterni quelli ancora che il figlio aveva altronde acquistati.

CAPITOLO IV.

I Fidecommissi son contrarj alle Leggi della Natura.

E' stato lungamente disputato tra' Giureconsulti ed i Filosofi, se nel Codice della Natura si trovi veramente una Legge che autorizzi i Testamenti, e la validità di questi atti, che lusingano tanto gli Uomini nel letto della morte, dipenda dall' equità naturale o da una semplice disposizione delle Leggi Civili (1). Bastò che i due più grand' Uomini del-

(1) E' noto con qual' impegno fosse agitata questa controversia all' occasione del Testamento di Carlo II. per la successione alla Monarchia delle Spagne. I più grand' ingegni di quel tempo si affaticarono invano per deciderla, perocchè la decisione dipendeva dalla forza e dalla fortuna dell' armi, che è per lo più la ragione nelle dispute dei Sovrani e nelle controversie delle Nazioni.

della Giurisprudenza Universale Grozio e Puffendorf fossero di contrario sentimento, perchè tutti gli Scrittori si dividessero in questo punto, e la questione rimanesse eternamente indecisa. Egli è un vizio dello spirito umano nelle cose morali di camminar ciecamente sulle tracce de' primi Maestri, e tutti gli Uomini generalmente aborriscono la noja e l'impegno di pensar da se stessi.

Pareva a Puffendorf (1) ed a tutti i suoi seguaci, che la natura accordando agli uomini il dominio e la proprietà de' beni, col solo fine di concedere ad essi un mezzo facile e sicuro per provvedere ai bisogni ed ai piaceri della vita, Ella avesse circoscritto l'uso e l'esercizio di questo diritto al termine della loro esistenza, ed Essi non fossero in sostanza che semplici usufruttuarj delle cose loro in questo Mondo. Come dunque, diceva Egli, potranno essi disporre dei loro beni nel momento di morire, quando questo momento toglie a' medesimi tutto il diritto, e la lor vo-

D

(1) *De Jur. Nat. & Gent. Lib. IV. Cap.* 10. §. 6.

lontà deve avere effetto in un tempo, nel quale son'eglino incapaci di volere e di non volere? Oltre di che se tutto è conseguente nella Natura, se Ella ha sempre un fine nelle sue Leggi, qual mai poteva esser quello di estendere al di là del sepolcro un diritto immaginato solo per i bisogni, e per i comodi della vita? Aggiungono a tutto questo, che essendo necessario ne' patti e nelle convenzioni tra gli uomini il reciproco consenso dei Contraenti, e dovendo in un tempo stesso manifestarsi la volontà tanto di quello che trasferisce un diritto, quanto di quello che lo riceve, i Testamenti non possono in conseguenza esser validi naturalmente, perocchè è impossibile questa contemporanea volontà del defunto e dell'Erede.

Grozio però con più ragione sostiene (1), che essendo il dominio un' istituzione umana coerente ai principj dell' equità naturale, ed alle Leggi della Natura, anche la facoltà di disporre delle cose sue, che nasce dal dominio, deve esser per legittima conseguenza un

(1) *De Jur. Bell. & Pac. L. II. Cap. 6. §. 14.*

diritto in origine conforme a queste medesime Leggi, di maniera che la forma sola e le solennità, che si praticano nell' esecuzione di esso, nascono dalla disposizione delle Leggi Civili, e però possono esser varie e difformi secondo il carattere e i diversi costumi degli Uomini (1). E per verità, se il travaglio e l' industria furono in principio i soli mezzi di una legittima occupazione, se gli Uomini per acquistare un uso esclusivo sopra i frutti della terra doverono versar nel suo seno dei sudori industriosi, e lasciarvi sopra impresse le marche della loro opera e delle loro fatiche, perchè togliere ad Essi nell' ultimo momento della vita la facoltà di disporne, perchè obbligarli a rilasciare i propri beni all' azzardo ed all' arbitrio degli altri? Noi saremmo d' accordo con quelli, che sostengono l' ingiustizia dei Testamenti per Legge di Natura, se gli Uomini possedessero veramente i beni

D 2

(1) Può vedersi questa questione decisa con profondità di dottrina e con eleganza nell' Opera eccellente del Diritto Pubblico Universale del Sig. Lampredi *Par. I. Cap. 17. §. 8.*

della Natura, e non dell'arte e dell'industria umana. Basta gettare una rapida occhiata sulla superficie della Terra per conoscere che i suoi prodotti sono quasi tutti artificiali, e che queste vive piacevoli immagini di una ridente fecondità, quest'opere sparse per l'Universo, e fatte per i bisogni e per i piaceri del genere umano, tutte son figlie dell'industria degli Uomini, tutto è frutto delle loro fatiche. Lasciamo alla calda fantasia dei Poeti il far l'elogio della bella Natura e dipinger col pennello dell'immaginazione i suoi pregi e le sue beneficenze, e confessiamo che abbandonata a se stessa, bruta, semplice, e nel suo stato natio, Ella non presenta all'occhio umano che un'orrida scena, un tristo spettacolo, e che tutti i suoi doni consistono in pochi frutti insoavi ed immaturi, i quali non potrebbero mai servire alla necessità della vita, ed a' bisogni del genere umano. Come adunque può avere la Natura o il genere umano un diritto sopra que' beni, che essendo passati in dominio privato sono frutti dell'industria e dell'arte di chi li possiede? Se per umana condizione il proprieta-

rio è obbligato a lasciarli, è giusto ancora che Egli scelga il Successore ne' suoi diritti di proprietà e di dominio, e possa nell' ultimo de' suoi giorni esser grato e benefico verso gli amici ed i congiunti, e sodisfar così a questi virtuosi sentimenti del cuore, che son doni egualmente della Natura. Io non concederei certamente questo diritto a quei Popoli Selvaggi, che rozzi, stupidi, indolenti, senz' arti, senz' agricoltura, senz' industria, vivono come i bruti contenti dei soli frutti spontanei della Terra; ma dove la Natura per le mani industri dell' Uomo ha preso una nuova forma e delle nuove modificazioni, cosicchè Egli può chiamarsi in certo modo il Creatore delle cose, il diritto di disporre dei propri beni anche nell' ultimo istante della vita, è un diritto fondato sopra tutte le regole di ragione, e coerente ai principj su' quali ha stabilito ed autorizzato la Natura il dominio tra gli Uomini.

Nè giova a' seguaci dell' opinione contraria la debole e leggera ragione di Puffendorf sulla simultaneità del consenso. Questo illustre Filosofo non seppe opportunamente di-

stinguere i Testamenti dagli altri Contratti, che si fanno nella vita civile, perocchè è verissimo che nei patti e nelle convenzioni è necessario il consenso contemporaneo e reciproco, ma questo nasce dalla natura dell' atto medesimo, dando per lo più i Contraenti esecuzione sul fatto alla lor volontà, lo che non essendo vero ne' Testamenti, basta per la lor validità che il consenso dell' Erede ci concorra allora quando l'atto si perfeziona, e la volontà del Testatore ha il suo effetto, cioè dopo la sua morte, non sembrando in sostanza cosa che ripugni all' equità naturale il trasferire ad altri un diritto colla condizione, che l' accettazione di chi lo riceve segua dopo un certo tempo, o dopo la morte di chi lo trasferisce.

Le Leggi adunque Civili, che favoriscono i Testamenti nella Società, son fondate nel rigido diritto della Natura, e non hanno aggiunto del proprio che le solennità e le ceremonie, colle quali i particolari Legislatori hanno voluto impedir l' umane frodi e gl' inganni. Ma quanto è giusto e ragionevole l' uso dei Testamenti, altrettanto è ingiusro ed arbi-

trario quello dei Fidecommissi. Io non vedo nei primi che l'esercizio di un diritto perfetto, e la facoltà di esternare quei teneri sentimenti d'amore, di gratitudine, di beneficenza, che formano i vincoli più soavi dello stato sociale; al contrario io non vedo nei secondi che l'abuso di questo diritto, un capriccioso dispotismo per la parte del Testatore, ed un animo vano e ambizioso di chi vuol perpetuare il suo nome e la sua Famiglia. I fatti stessi e le prove, sulle quali è appoggiato il dominio, e la ragione dei Testamenti, dimostrano l'ingiustizia de' Fidecommissi. Abbiamo osservato, che il diritto di proprietà non ha avuta altra origine che il travaglio e l'industria del Possessore. Nell'universale communion delle cose una vana ceremonia, un atto semplice di formalità non bastò per giustificare il possesso del primo occupante; bisognò soffrire il giogo della fatica, bagnar la Terra co' suoi sudori, e l'immagine del lavoro e dell'arte fu il solo segno di una legittima occupazione. Con questo mezzo ottenne l'Uomo, e conservò un uso esclusivo su quella porzione da esso occupata, ed un tito-

lo così giusto nello stato di Natura fu rispettato anche nello stato di Società, e tutte le Leggi Civili assicurarono ai legittimi Proprietarj il possesso dei beni, ed accordarono loro tutti quei diritti che nascono dalla proprietà, e dal dominio. La libertà di disporre di questi beni parve il diritto più essenziale, e furono in conseguenza determinati tutti quei mezzi, co' quali gli Uomini nella vita civile possono alienare, e trasmettere in altri questi frutti del travaglio e dell' arte loro. Così per una catena innumerabile di mezzi noi siamo i possessori legittimi di questi beni, e le ragioni di coloro, che seppero trarli i primi dalla primitiva comunione, sono arrivati fino a noi per una serie infinita di successori.

Ma questi beni così trasmessi non mutarono già natura, nè la proprietà ed il dominio presente potrebbe sussistere senza quei segni e quei caratteri, che lo giustificarono in principio, cosicchè la continuazione di questo diritto è lo stesso che la continuazione dell' industria e del travaglio. I nostri Padri hanno a noi trasmessa in un certo modo più la facoltà di conservarlo, che

il dominio medesimo; perocchè se noi cessiamo di coltivare i nostri campi, se privi di custodia, e senza la mano industre dell'Agricoltore essi perdono ogni forma artificiale, e ritornano all'antica loro sterilità, ed allo stato natio, senza far conto di qualunque titolo ereditario o paterno, la Nazione o il Sovrano, nel di cui Territorio sono questi campi abbandonati e deserti, ci ha sopra quel diritto, che avrebbe il genere umano nello stato di Natura sopra tutte quelle cose, che hanno impressi i segni di un funesto abbandono...

Se adunque è necessario al dominio un travaglio continuo, ed un'industria non interrotta, chi non esiste più tra' viventi non può godere di questo diritto, perchè incapace di esercitare quegli atti che lo costituiscono e lo conservano, onde non potrà nemmeno disporre con un Fidecommisso per una lunga serie d'anni della successione, e del possesso di quei beni che lasciò nella sua morte. Intanto è lecito un Testamento, ed è giusta la prima istituzione dell'Erede, perchè chi muore dispone veramente dei propri beni,

avendo egli stesso esercitato fino a quel momento tutti quegli atti che costituiscono naturalmente la proprietà e il dominio, e perchè suoi sono quei caratteri, e quelle marche allora impresse di cultura e d'industria; ma subito che questi beni son passati nell'Erede, questo diventa il proprietario legittimo come successore anche nel travaglio e nell'industria del Testatore. Questa successione adunque è di tal natura, che lo costituisce padrone libero, assoluto, indipendente, non sottoposto a vincoli o condizioni restrittive, e contrarie al libero esercizio di tutti quei diritti che nascono dalla proprietà. Così l'invenzione di queste eterne sostituzioni Fidecommissarie è ingiusta, e ingiuriosa a' successori ne' beni ereditarj, i quali perdono la facoltà e l'arbitrio di alienarli, e di trasmetterli, ch' è il diritto più essenziale, ed il più bel privilegio della proprietà e del dominio.

Si potrà forse opporre, che tutto questo discorso non può adattarsi allo stato di Società, dove i principj che regolano il diritto privato di proprietà non dipendono dalla natura di una legittima occupazione, e da quegli atti

che sono necessarj per la continuazione del dominio e del possesso nel semplice stato di Natura. Una Nazione che occupa un Territorio, e lo separa per sempre dall' universal comunione delle cose, acquista sopra il medesimo un diritto esclusivo, che la fa padrona de' suoi prodotti tanto naturali quanto industriali, e questo diritto passa parzialmente nei suoi individui, e si trasmette, e si acquista con tutti quei mezzi che sono approvati dalla pubblica autorità e dalle Leggi. La proprietà dunque di un Fondo, che io trasmetto in un altro per mezzo del Testamento, non gli dà solamente il diritto di raccogliere i frutti industriali, ma anche i semplicemente naturali; e se anche questi restano trascurati e negletti dal possessore, allora non cessa nell' Erede la proprietà perchè il Testatore non gli ha trasmesso altro diritto che quello di esercitar sopra quel Fondo la sua industria, ma perchè si presume l' abbandono del Fondo medesimo, e così si devolve a chi nella Società ha il diritto d' occupar le cose che i Giureconsulti chiamano *adespota*, o senza apparente Padrone, o la Nazione forza il Proprie-

tario negligente a render fruttifero il Fondo; che è una porzione del suo Territorio, o del suo Patrimonio comune (1).

Quando dunque la Società permette al Testatore di poter disporre liberamente dei suoi beni come più gli piace, e di poter anche imporre su' medesimi un vincolo Fidecommissario e perpetuo, non si possono richiamare i principj del Gius di Natura applicato aglj Uomini senza Società, e giudicare colle semplici regole della Legge Naturale della giustizia, o ingiustizia di questo diritto. La questione allora si riduce a sapere, se questa libertà sfrenata è utile o perniciosa nella Società Civile, e promuove o impedisce il maggior bene della Nazione, che è la Legge naturale e la ragione applicata agli Uomini in questo stato.

Io sento tutta la forza di questo argo-

(1) Questa in fatti è la ragione su cui è fondata la Legge di Valentiniano, Teodosio, ed Arcadio, che concede al primo occupante il possesso delle Terre abbandonate e neglette, se nello spazio di due anni non comparisce il vero Padrone. V. la *Legge 8. Cod. de omni agro deserto ec.*

mento; e convengo che la severa ragione e la legge naturale, che governa gli Uomini nello stato di Natura, non può sempre adattarsi allo stato della Società Civile, la quale modera, tempera, e corregge questa Legge, e questo Gius primitivo, secondo che lo crede conveniente all' utilità pubblica ed al bene interno dello Stato, essendo questa moderazione e questo temperamento coerente ai principj stessi della ragione e della Natura, la quale non ha altro oggetto nelle sue Leggi che il bene e la felicità del genere umano. Ma se io proverò che i Fidecommissi sono perniciosi nella Società Civile, avrò allora dimostrato che i medesimi non sono solamente contrarj alla pura e semplice Legge naturale, considerati gli Uomini fuori della Società, ma alla ragione ancora applicata allo stato sociale ed al Governo Civile. Vediamolo.

CAPITOLO V.

La libertà di disporre delle cose sue favorisce l' industria dei Cittadini.

IL primo e necessario disordine che io vedo nascere da' Fidecommissi, e da qualunque legge contraria all' uso libero, ed alla facoltà di disporre liberamente de' proprj beni, è quello di porre un ostacolo ed un freno alla libertà, alla beneficenza, ed in conseguenza all' industria tra' Cittadini. La libertà e la beneficenza sono forse le due molle principali dell' azioni umane, e l' Uomo è indolente quando non può esser nè libero nè benefico. Questa verità si manifesta chiaramente a chiunque consideri la natura del nostro cuore, e getti un' occhiata sul treno ordinario della vita. Oltre quei dolci e teneri vincoli di natura e di sangue, che fanno nascer tra gli Uomini un commercio continuo di benefizj,

il patto sociale, ed i rapporti in esso contratti hanno esteso questo commercio, ed hanno fecondato nel genere umano quei semi di sociabilità e d'amore, che la Natura ha dato a tutti insiem colla vita, e se l'interesse momentaneo delle passioni non si opponesse a queste felici disposizioni dell' animo, non avremmo da invidiare i bei giorni di Saturno e di Rea. Ma quantunque questo mostro eserciti un impero tirannico sull' umana natura, ed agisca moltissimo sulle nostre azioni, l'Uomo rimane sempre un essere benefico e sensibile, ed i costumi più corrotti, l'interesse più vile non può distruggere in lui quei deliziosi sentimenti di compassione e di beneficenza, anteriori a qualunque riflessione, e che sono puri doni della Natura. Da queste prime affezioni, e da queste qualità originali dell' animo nascono tutte le virtù sociali, come la generosità, la benevolenza, l'umanità, l'amore, l'amicizia, vincolo soave e benefico, che dando maggior energia a que' primi impulsi, e fissandoli sopra un oggetto particolare, fa che l'Uomo s'identifichi con quello, ne divida le pene ed i piaceri, e prenda un interes-

sè per la felicità del suo amico quanto per la sua propria.

Un sistema pernicioso, nato negli orti di Epicuro, e nelle Scuole di Cirene, richiamato a nuova vita in Inghilterra, e rinvigorito in Francia dall'eloquenza di un eccellente Scrittore, ha avvilito l'Uomo fino a renderlo inferiore alle bestie, insegnando che tutte quelle azioni virtuose, e tutti quei sentimenti d'amore, di compassione, e di beneficenza, che tutti gli Uomini di buon senso chiamano naturali, sono figli dell'amor proprio, e del privato e personale interesse. Non è questo il luogo di confutare una dottrina, che presa nella sua massima estensione è capace di soffocare nel genere umano il germe di tutte le virtù, e di estinguere specialmente ogni sentimento di riconoscenza e di gratitudine: nè sarebbe difficile il dimostrare, che tutte le passioni al contrario, anche quelle che sembrano ispirate dall'amor proprio e dall'interesse, hanno in ultima analisi un principio di beneficenza che l'anima e le nutrisce.

Il vero però si è, che nell'una e nell'altra ipotesi, o sia che un lontano e segreto in-

interesse influisca in tutte l' azioni virtuose o siano queste naturali impulsi del cuore, che ci determinano ad agire, noi siamo in un commercio continuo di bisogni e di benefizj, e ciascuno vive più per gli altri che per se stesso. Restringete l'azioni di un Uomo dentro la sfera de' propri bisogni, concentratelo, per dir così, dentro se stesso, e voi non troverete più in lui l' artigiano industrioso, il negoziante intraprendente, il contadino laborioso, l'uomo in somma coraggioso, e il Cittadino utile allo Stato. Soddisfatti appena que' pochi desiderj che nascono da' soli bisogni, la sua anima resterà stagnante, ed egli passerà i suoi giorni in un'estrema indolenza. Cavatelo da questo sè pernicioso, fate ch' Egli interessi un sistema di persone, permetteteli d' esser utile ai congiunti, agli amici ec., e voi lo vedrete attivo, intraprendente, e vedrete il suo coraggio e la sua industria prendere una maggior vivacità, a misura ch' Egli potrà estendere le sue beneficenze, e potrà più liberamente disporre dei frutti de' suoi sudori. Egli diventerà forse un Uomo vano e ambizioso, ma sarà un utile Cittadino, ed in que-

sto appunto consiste l' arte e l' ingegno d' un abile Legislatore, nel dirigere cioè al fine della società, ed al bene universale le stesse umane passioni, altrimenti le sue Leggi potranno collocarsi tra' sogni di Platone.

Bisogna dunque che il Legislatore svegli e promuova per quanto può nell' animo dei Cittadini queste naturali e felici inclinazioni, e favorisca colle Leggi questa libertà benefica e questi virtuosi sentimenti, i quali racchiudono il germe dell' industria Nazionale. Se Leggi non accordano questo favore, oltre l' impedire quella riunione tanto salutare della morale e della politica, questo germe languisce e muore, come appunto nella Natura languiscono e restano infecondi quei semi, i quali son privi di quel grado di calore necessario al loro sviluppo ed accrescimento. La libertà nella Società Civile è quel raggio benefico, che riscalda, agita, e mette in moto il Corpo Politico, e produce in lui quell' utile fermentazione che lo rende sano e robusto, e che sviluppa ogni specie di travaglio e d' industria; ogni vincolo al contrario, ogni restrizione produce l' indolenza, il letargo, ed un funesto languore.

Da tutto questo è facile il dedurre che i presenti Fidecommissi sono perniciosi allo Stato. Questo vincolo posto alla libertà del dominio, coll' impedire l' esercizio ed i piaceri della beneficenza, e col mettere un Uomo nell' impotenza d' esser grato e riconoscente verso le persone a lui più care e dilette, distrugge nella Società Civile un forte impulso al travaglio ed all' industria. Egli toglie inoltre il piacere stesso della proprietà, che attacca tanto gli Uomini alle cose loro, e gl' interessa più d' ogni altra cosa per la loro prosperità e perfezione. Il Possessore di un Fidecommisso non è in certo modo che il semplice Depositario di un Patrimonio, di cui un ambizioso Testatore ha destinato l' uso e il possesso per una lunga serie d' anni e di generazioni. Costretto a lasciarlo in mani alle volte ignote o straniere, senza poterne liberamente disporre nè in vita nè in morte, a favore nemmeno (1) dei suoi più stretti con-

E 2

(1) Tal' è, per esempio, la condizione del Possessore di un Fidecommisso Agnatizio o Famigliare, il quale non avendo Fratelli o Figli maschi ec. non può disporne a favore delle Figlie, delle Sorelle, o del

giunti si contenta di cavarne giornalmente tutto quel frutto che egli può, senza avere per questi beni quell'attacco e quell' amore che nasce dalla proprierà e dal dominio. L'agricoltura in conseguenza è la prima a risentirsi di questa fidecommissaria indolenza. La maggior parte dei lavori che si fanno in campagna hanno un successo lontano, ed i vantaggi che se ne ricavano si aspettano alle volte per un tempo lunghissimo; spesso il Coltivatore di un Campo non arriva a godere il frutto della sua industria, ed impiega oltre il travaglio somme considerabili in benefizio dei suoi Eredi. Bisogna dunque che vi concorrano altre ragioni capaci d' impegnarlo al dispendio della coltivazione, e suppliscano al pregiudizio del suo particolare interesse. Queste ragioni non posson essere che l' amor di Famiglia, o uno spirito di bene-

dei Nipoti per parte loro, essendo la successione dei suoi beni destinata per un lontano remotissimo Agnato, che appena conosce, e che non ha seco altro rapporto, che quello di discendere da un medesimo antico stipire e di portare lo stesso cognome.

ficenza, o quel segreto piacere, che hanno gli Uomini, come abbiamo osservato, di vedere le cose proprie in uno stato prospero e felice. Se manca la prima di queste favorevoli condizioni, se non esiste cioè uno stretto rapporto di parentela e di famiglia tra il Possessore del Fidecommisso ed i chiamati o successori nel medesimo, manca in lui ogni altra ragione di coltivare i Fondi prediali, perchè nessun' altra può mai sussistere senza libertà e senza dominio. Tutte le premure dunque di chi gode attualmente un Fidecommisso, sono dirette soltanto al giornaliero usufrutto, per cui egli impiega quella semplice coltivazione che serve ai bisogni del momento, la quale però non basta per ristorare i danni, e per risanar le piaghe che il tempo, oltre infiniti altri accidenti, reca necessariamente alle piante ed a' terreni. I Padroni Fidecommissarj sono i Vampiri dei Campi: Essi succhiano tutto il sangue, e lasciano il nudo scheletro a' lor Successori. In fatti nella Campagna questi beni sono i più trascurati, e la condizione del Fidecommisso è quasi sempre annunziata dall' immagine della

desolazione. Per convincersi sempre più di questa verità basta gettare uno sguardo sopra quei Fondi, i quali per cagione di un Affitto, o per un Livello vicino a ricadere, o per un vincolo Ecclesiastico hanno appresso a poco il carattere. e la natura stessa di un Fidecommisso, hanno cioè la disgrazia di non aver mai un Padrone libero ed assoluto, ma sono sempre sottoposti all' avidità e all' indolenza di un Usufruttuario.

CAPITOLO VI.

Ineguaglianza dei beni prodotta dai Fidecommissi, e ostacoli posti dai medesimi alla libertà del Commercio.

SE in uno Stato la pubblica felicità e il benessere universale consiste nella maggior felicità, e nel maggior bene diviso nel maggior numero possibile di Cittadini, se le ricchezze e le terre sono uno dei principali elementi della nostra felicità e del nostro benessere, è necessario che l'une e l'altre siano divise nel maggior numero possibile, e che le Leggi si oppongano per quanto possono ad una troppo ineguale ripartizione di esse. Questo è lo spirito d'ogni Società Civile ben regolata, e questo è il fine della giustizia distribuitiva, che deve animare e dirigere tutte l'operazioni del Governo. Pur troppo l'ineguaglianza delle fortune e delle ricchezze si

stabilisce da se stessa, e si forma per il naturale andamento delle cose umane. La necessaria libertà dei Testamenti, la combinazione di molte successioni in una stessa Persona o Famiglia, l'ozio, l'indolenza, e la dissipazione da una parte, la frugalità, l'industria, e l'attività dall'altra conducono necessariamente a questa ineguale distribuzione di beni e di ricchezze, che è stata e sarà di tutti i Popoli e di tutti i tempi. L'eguale divisione di terre fatta agli abitanti di Roma nel suo primo stabilimento, non impedì che si vedesse ben presto un'ineguaglianza enorme nei patrimonj dei Romani, simile a quella che attualmente si osserva in tutti i Paesi dell'Universo.

Ma se le Leggi non possono opporsi direttamente a quel naturale e lento andamento delle cose umane, dal quale nasce quest'ineguaglianza nelle fortune dei privati, esse non devono però favorirla e promuoverla, e non devono prestar la mano dal canto loro perchè alcune Famiglie si conservino eternamente opulente. Questo è quello che succede appunto nei Fidecommissi; essi impedi-

scono che l' ammassate ricchezze trapassino da una mano all' altra, e riuniscono talvolta in una sola Persona o in una sola Famiglia immense Possessioni, le quali per la loro inalienabilità conservano più d' ogni altra cosa quest' odiosa ineguaglianza dei beni, e stabiliscono i Latifondj, ed i vasti ed ampj Patrimonj, reputati generalmente dannosi secondo le massime più ovvie e più conosciute d' una saggia e provida Amministrazione Civile. La sproporzione in fatti nella divisione dei Fondi, e le vaste estensioni di terreno ristrette a poche persone, oltre l' esser d' ostacolo alla Popolazione, sono una delle cause più feconde dell' avvilimento dell' agricoltura e dell' industria (1). Si vede per esperienza che in una stessa Campagna è più fruttifero un piccol Campo, da cui l' indostrioso

(1) . . . . . *Laudato ingentia rura:*
Exiguum colito.
Virg. Georg. Lib. II.

Gli Antichi hanno egualmente riconosciuto il pregiudizio, che l' Agricoltura risente dalle vaste ed estese Possessioni; V. *Colum. De R. R. Lib. I. Cap. 3. Pallad. Lib. I. Tit. 6.* ed è notabile un luogo di Plinio *Lib. XVIII. Cap. 6.* ove dice = *Latifundia perdidere Italiam jam vero & Provincias* =.

Padrone ricava la sussistenza e i comodi della sua Famiglia, che un Podere il quale fa una piccola parte di una vasta Fattoria; se questo è di poca rendita invece di crescere il lavoro si scemano i lavoranti, perchè sia capace di mantenerli. Il bisogno è il principio naturale dell' attività e dell' industria; il gran Possessore non cerca, non tenta, non suda, gode ozioso e sfaccendato nelle gran Città il frutto dei paterni sudori, e non avendo bisogno alcuno, non trae nemmeno la metà dei frutti, che le sue Terre divise in molti bisognosi Padroni, e per conseguenza coltivate con diligenza potrebbero produrre. Si dice che gli Svizzeri abbiano una regola eccellente di economia, che è quella di non acquistar mai nuovi terreni, finchè quelli che essi possiedono non rèndono il maggior frutto possibile.

Dalla decadenza dell' Agricoltura nasce necessariamente quella del Commercio, il quale in ultima analisi riconosce da lei uno dei suoi principali sostegni. Ma un colpo anche maggiore e più funesto egli riceve dai Fidecommissi per il ristagno, che questi produ-

cono nelle ricchezze e nei Fondi dello Stato; la loro libera circolazione è l'anima del Commercio, ed è il più potente mezzo per risvegliare l'attività e l'industria nella Nazione. Essa le digerisce, dirò così, per ogni vena, le porta a tutte le parti del Corpo politico, e da questo moto rapido e continuo nasce quell'universale vigore e quell'equilibrio tanto necessario alla felicità pubblica.

Una massima dunque eccellente di pubblica Economia è quella di sottoporre tutto ciò che costituisce il Patrimonio di una Nazione al giro del Commercio. Se le Terre e i Fondi dello Stato sono nel numero delle cose permutabili la speranza di poterne acquistare una porzione, e di godere tutti i vantaggi della proprietà fa i Cittadini coraggiosi e intraprendenti. Si stabilisce allora una specie di concorso, che sveglia l'emulazione in tutti gli ordini di Persone, anima al travaglio, alla fatica, e produce uno dei vantaggi più grandi e più giusti del Commercio, rende cioè facile a tutti ed aperta la via che conduce alle ricchezze, dalle quali finalmente dipendono tutti i comodi e tutti i piaceri del-

la vita. Se i ricchi e i potenti al contrario sono determinati dalla Legge, se le ricchezze hanno un argine insuperabile, e sono confinate in poche mani, il Commercio è minore a proporzione della quantità dei beni che son tolti al suo circolo, e nell'istesso rapporto scema l'industria Nazionale che tutta da esso dipende.

Tra le molte buone Leggi scritte nel Codice Toscano di Leopoldo è degna specialmente di lode quella del 1785. sulla libertà dei Livelli. Il dominio diretto degli antichi Padroni, e l'util dominio degli attuali Possessori facevano un vincolo reciproco, che impediva la libera contrattazione dei Fondi Livellarj, e costituiva come i Fidecommissi immobile e stagnante una porzione del Patrimonio universale. Questi Fondi resi ora alla circolazione hanno accresciuto il patrimonio dell'industria, e la Nazione ha acquistato nella loro stima e nel frutto quel notabile aumento, ch'è il resultato della maggior libertà del Commercio.

Oltre il ristagno delle ricchezze un danno considerabile il Commercio risente dai Fi-

decommissi per la diffidenza e il timore che si sparge nella Nazione. La maggior parte dei negozj e dei contratti sono appoggiati al credito pubblico, ed alla buona fede dei Contraenti. Non sono sempre pronti i segni rappresentativi delle cose. Il denaro, questa merce che non conosce nè quiete nè riposo, col suo circolo vario e continuo lascia spesso dei vuoti e degl'intervalli, ne' quali son compresi anche i gran Possessori. I bisogni però sono in tutti continui, onde alla mancanza dell'opportuno contante supplisce la confidenza e la buona fede, la quale però è sempre fondata sulla probabilità delle riscossioni, e sulla costante opinione che il debitore possa essere astretto al pagamento. Questo sistema è indispensabile nel commercio, specialmente in quella parte che riguarda l'interno consumo dei generi di necessità e di lusso. In fatti tutti i libri dei Mercanti son pieni di partite accese e non pagate, e i debitori più insigni sono sempre i Patrizj ed i gran Possessori, i quali venendo a morte l'Erede salda nobilmente queste piaghe crudeli con il rimedio di una Primogenitura o di un Fidecom-

misso. Oltre la rovina talvolta dei Mercanti questo produce necessariamente un disordine, perchè o i Mercanti hanno difficoltà di far credenza, o alzano i prezzi de' generi per rivalersi del rischio a cui si espongono; nel primo caso il Commercio interno diminuisce, nel secondo se ne turba l'equilibrio.

Un altro ramo importantissimo del Commercio interno resta oltremodo interrotto e turbato da' Fidecommissi, e da qualunque vincolo posto alla proprietà ed al dominio. Questo è il giro dei cambj o delle prestanze ad usura. Abbiamo avvertito poco innanzi che il denaro non conserva mai l'equilibrio tra' Cittadini, nè si distribuisce egualmente nelle mani di tutti; anzi egli stagna alla fine e si ferma dopo il suo corso negli scrigni di coloro, i quali traggono delle somme maggiori ai loro bisogni, o dalle rendite delle loro vaste Possessioni, o da' prodotti di un traffico fortunato e industrioso.

Questo riposo però, e questo ristagno del denaro sarà sempre per l'umana avidità momentaneo e passeggero, quando l'antico costume di darlo a interesse o ad usura non

trovi ostacoli morali o fisici nello Stato. Io lascio a quei devoti Censori dell'azioni umane l'inveir contro questa pratica giustificata abbastanza dall'uso e dal tempo. Ritirati e ben pasciuti nel Chiostro, o nella solitudine di una camera essi giudicano per lo più del giusto e dell'ingiusto senza conoscer mai il treno ordinario delle cose, ed i bisogni della vita civile. Lasciando da parte ogni discussione morale, su questo punto, il vero si è, che qualunque mezzo di accrescer l'interna circolazione del denaro è un bene per il Commercio e per lo Stato. La circolazione del denaro aumenta quella di tutti i generi, facilitando le permute e i contratti, desta il Popolo al guadagno, apre la strada ad ogni sorte di lavoro, e serve agl'infiniti bisogni del momento. All'opposto, dove il denaro stagna e non gira, tutta la macchina del Commercio resta anch'essa senza moto, e languiscono l'arti e le manifatture. Il denaro, dice elegantemente Hume (1), è l'olio per cui le ruote del Commercio acquistano un movimento più eguale e sollecito.

(1) *Saggio III. Sopra il Commercio.*

L'uso dunque dei cambj e delle prestanze con un proporzionato interesse è sempre utile e vantaggioso, e forse indispensabile nella Società Civile. Egli rimette in circolo tutta quella porzione di denaro, che nell'attuale ineguaglianza delle fortune private resterebbe eternamente sepolta tra le mani di pochi individui. Così il Negoziante trova un mezzo facile e pronto per mettere a profitto la sua attività, e per mettere in pratica le sue speculazioni, ed il Possessore sà dove ricorrere nei suoi bisogni senza fare una vendita svantaggiosa dei proprj Fondi. Un eccellente progetto fatto da Giovanni Cary agl' Inglesi fù quello di un Banco pubblico per ricevere il denaro di coloro, che volessero darlo ad un piccolo interesse, per rifonderlo poi nello Stato, e prestarlo a chi ne avesse bisogno con un interesse tanto maggiore, quanto bastasse per rivalersi delle spese che sarebbero state necessarie per questa operazione.

Senza però toglier di mezzo ogni ostacolo posto alla libertà dei Beni, e senza un freno posto all' uso dei Fidecommissi, questi Contratti troveranno sempre degli ostacoli infini-

finiti, ed il Commercio interno decaderà infinitamente. Chi dà il suo denaro a interesse vuol'esser sicuro del capitale, e questa sicurezza dipende specialmente dalla libertà dei beni dei debitori. I Nobili, che sono per lo più tutti Possessori di Fidecommissi, sono anche i debitori più pericolosi, ed i più screditati tra Cittadini; Essi trovano a stento una somma anche piccola ne' loro bisogni ad onta delle loro estese Possessioni, e sono tanti Tantali in mezzo alle loro ricchezze.

Aggiungasi a tutto questo che la Legge dei Fidecommissi pregiudica anche ai Possessori dei beni liberi, perocchè si sparge la diffidenza ed il sospetto tra' Cittadini, e i prestatori, che temono d'incontrar sempre un Fidecommisso nel Patrimonio del debitore, o tengono fermo il denaro, o alzano il prezzo del cambio (1). La sicurezza di questi con-

(1) E' verissimo che ai pubblici Registri sono indicati quei beni, che sono sottoposti a Fidecommisso, ma chi ha il suo denaro nella Cassa non vuol prendersi la pena di far queste minute ricerche, le quali molte volte non bastano per verificare la natura dei beni liberi, e dei beni Fidecommissarj.

tratti è il Termometro dell' usure, le quali crescono o scemano a proporzione del maggiore o minor pericolo di perder la sorte. L'eccessive usure dei Romani nacquero appunto da questo. I lamenti del Popolo contro i suoi creditori erano facilmente ascoltati dai Magistrati, e specialmente dai Tribuni, che volevano rendersi popolari col proporre delle Leggi favorevoli alla moltitudine; i debiti in conseguenza erano presi spesso in considerazione, e il Popolo debitore, legislatore, e giudice ora diminuiva il capitale, ora scemava o annullava l'usura, ora proibiva affatto simili contratti, o faceva altri provvedimenti sempre in pregiudizio dei creditori. Questi continui cangiamenti intimorivano coloro i quali davano il lor denaro a interesse, ed essendo ridotta la cosa quasi ad un giuoco d'azzardo, nessuno tentava la sua fortuna senza un grandissimo guadagno. In questo modo fu abolito in Roma ogni onesto contratto in questo genere, e s'introdussero quell' enormi usure, che tante volte proibite, sempre al dir di Tacito risorgevano (1). Osserva

(1) *Annal. Lib. 6.*

Montesquieu (1), che nei Paesi Maomettani l'usura aumenta a proporzione della severità delle Leggi in questa parte, compensando l'usurajo col maggior guadagno il maggior rischio, al quale egli va incontro.

Volete dunque che il denaro circoli facilmente nello stato, scemi il prezzo dell'interesse o dell'usura, ed il Commercio prenda maggior vigore (2), provvedete alla sicurezza dei crediti, levate di mezzo ogni ostacolo posto alla libera contrattazione dei beni, distruggete il presente sistema dei Fidecommissi.

(1) *Esprit de Loix. Liv. XXII. Ch. 19.*

(2) Dice Hume, che non vi è contrassegno più evidente dello stato florido di una Nazione, quanto il denaro dato a piccolo interesse. *Sag. IV. sopra il Commercio.*

CAPITOLO VII.

Moltiplicità di liti prodotte dai Fidecommissi, e disordini che ne derivano.

TRA i mali indispensabili nella Società Civile forse il più crudele e il più funesto di tutti è quello delle Liti che nascono tra' Cittadini nell'esercizio e nel concorso dei loro diritti di proprietà e di dominio. L'Uomo che segnò il primo la linea di separazione e di possesso nel campo bagnato co' suoi sudori, e rigenerato colla sua industria, che per un atto della sua volontà nominò il successore e l'erede dei suoi diritti, accese la face della discordia, ed aperse un'ampia strada alla disputa, alla frode, ed all'intrigo, o sia che si volesse cercare la verità e l'autenticità della sua disposizione, o sia che si volesse determinare la sua vera e precisa intenzione. Le Leggi Civili nel favorire da una parte

l' ultime volontà dei defunti, nel restringer dall' altra la loro sfrenata libertà, limitandola in certi casi dentro i confini dell' equità naturale, e nel prescrivere delle solennità e delle regole per la validità dei Testamenti, col fine specialmente di allontanare, per quanto fosse possibile, dal letto dei moribondi Testatori la frode, la sorpresa, e l' inganno, hanno sparso dei nuovi semi di disputa, e l' estensione, l' interpretazione, e l' applicazione delle medesime regole agl' infiniti casi, ed alle diverse disposizioni Testamentarie è stata una sorgente feconda di controversie e di liti.

A proporzione che le Leggi si sono in questa parte moltiplicate, e ci siamo allontanati sempre più da quella semplicità, che forma il maggior pregio di una collezione di Leggi Civili, si sono moltiplicate le dispute, e la materia dei Testamenti è diventata un vasto campo per i litigj forensi, ed in conseguenza per tutti i mali, e per tutti i disordini che gli accompagnano. Ma niente ha tanto contribuito a queste legali discordie, nessuna cosa ha tanto influito sull' incertezza

delle successioni, sull' inquietudine e agitazione delle Famiglie, e sulla dissipazione d'interi Patrimonj quanto i Fidecommissi. Queste oblique e mediate disposizioni, involte nel mostruoso sistema del Governo Feudale, e ridotte successive in più gradi e perpetue, divennero l'oggetto il più caro dei Giureconsulti, come il più suscettibile della sottigliezza scolastica, della metafisica legale, e dello spirito contenzioso del Foro. Esse riceverono diverse forme e diverse modificazioni, furono sottoposte ad un numero infinito di regole, accompagnate in seguito da una quantità prodigiosa di eccezioni, limitazioni, estensioni, e la materia dei Fidecommissi diventò ben presto una scienza complicata e difficile, un intrigato laberinto, dal quale a giudizio dei più dotti e dei più ingenui Scrittori Legali si riduce quasi impossibile il trovar la via e il modo di escirne (1). Per esser convinti di

(1) *Pleraque alia sub hac vasta peneque incomprehensibili fidecommissaria materia cadunt, adeo ut forte plus dicendum remaneat quam sit dictum: verum commiserandum est humanae imbecillitati, cui videtur*

questa verità basta gettare una semplice occhiata su quegl' immensi Volumi dei Dottori, i quali hanno trattato questa materia, e vedere a quante specie principali hanno essi ridotte queste oblique fidecommissarie Disposizioni, con qual sottigliezza le hanno poi divise e suddivise, per dare a ciascuna una regola o una legge particolare di caducità o di progressione; basta osservare le loro eterne dispute sull' esclusione o comprensione di una Linea, sulla prossimità del grado, sulla natura e sul carattere dei Discendenti compresi o non compresi nella vocazione, sulle Detrazioni legali e accidentali; e sopra infinite altre questioni, le quali nascono facilmente nell' applicare a tutti i casi possibili di un Fidecommisso le sottigliezze dei Legisti, e nel determinare la volontà ed il pensiero di un Testatore dopo un corso lunghissimo d' anni,

tur impossibile cum sola operatione memoriae vere primo satisque currenti ac furtivo calamo totum comprehendere, repetito insinuato exemplo recludendi Oceanum in parva fovea vel ampulla. Card. de Luca. In Sum. Fideicom. in f.

e nella diversità dei tempi e delle circostanze da lui non previste di una lontana ed incognita discendenza. In fatti si può difficilmente citare un Fidecommisso che non sia stato sottoposto ad una lite, ed ognuno sà che questo è il patrimonio più ricco e più fecondo dei Legali e del Foro (1). Quando mancasse ogni altra ragione di pubblica e privata utilità, questa sola basterebbe per abolire l'uso fin'ora adottato dei Fidecommissi, e per condannare un metodo di successione, che promuove continue dispute tra' Cittadini, e conduce ogni giorno delle vittime infelici all'altare della Discordia.

Per quanto generalmente si conoscano i perniciosi effetti, e i disordini che nascono dalla frequenza delle liti, forse dalla maggior parte non si comprendono tutti i mali e tutte le loro funeste conseguenze. Entriamo di grazia nei Tribunali dove ragion si rende ai poveri litiganti, esaminiamo a sangue fred-

(1) Racconta Guido Pancirolo, che Baldo nelle sole liti di sostituzioni guadagnò quindici mila scudi d'oro, somma in quei tempi veramente cospicua. *De Clar. Leg. Interp. Lib. II. Cap. 70.*

do, e senza l' interesse ed il calor di una lite questi pretesi Santuarj della Giustizia, osserviamo i Ministri di quesia rispettabile Divinità, ed ascoltiamo i sommi Sacerdoti che ne promulgano i Decreti. Invece di un metodo breve, facile, e semplice, qual si conviene all' augusta verità, ed alla ragione, noi troviamo al contrario nell' ordine, e nella forma dei Giudizj Civili un sistema intrigato e difficile, pieno d' inutili formalità e di artifizj, che formano della procedura forense un mistero, servono a variare la natura dei fatti e delle cose, e prolungano i Giudizj a danno sempre dell' interesse delle parti, della verità, e della giustizia. Un gergo Peripatetico, un linguaggio oscuro nato nell' ignoranza dei bassi tempi rendono più intrigata e difficile la tela e l' ordine giudiciario, e meno chiara ed intelligibile l' esposizione dei fatti e dei diritti, la decisione dei quali non dipende già dalla volontà o disposizione delle Leggi, ma dalle Decisioni particolari dei Tribunali, e dall' opinioni private dei Consulenti e dei Dottori, le quali, stabilite secondo l' opportunità dei casi, ed in mezzo alla controversia e alla di-

sputa, si oppongono talvolta alla sanzione stessa della Legge, e sono difficilmente applicabili alla diversità dei fatti e delle circostanze.

A questi vizj interni della forma e del metodo col quale si amministra la Giustizia, si aggiunge il carattere ed il costume della maggior parte di coloro, i quali col falso titolo di difensori della verità e della ragione sono in sostanza i vili protettori della discordia e dell' ingiustizia. Qualunque pretensione la più assurda, qualunque titolo il meno legittimo ed il meno fondato nella giustizia, che l'animosità e l'interesse suggerisce e promuove, trova nella turba immensa dei Causidici un difensore, il quale con tutti i mezzi e con tutti gli artifizj, dei quali la pratica forense è feconda, cerca o di prolungare il termine del Giudizio, o di sfigurare e alterare i fatti e il punto della questione, o di sorprender l'animo del Giudice e di rendérselo parziale e benevolo, servendosi talvolta di altri mezzi stranieri affatto alla causa, ma utili spesso ed efficaci, e che entrano anch'essi tra gli artifizj ed i raggiri della cabala foren-

se. Il più delle volte penetrando costoro nel seno delle Famiglie, ed informati dei loro particolari interessi sono essi medesimi i promotori di queste ingiuste pretensioni, e non rispettando nemmeno i sacri vincoli della natura, del sangue, e dell'amicizia, accendono sanguinose liti tra il marito e la moglie, tra il Padre e il figlio, tra' fratelli, i congiunti, gli amici, portando per tutto, ma sempre con loro grandissimo profitto, la desolazione, l'inquietudine, e la miseria. Io non parlo di quei dotti ed onesti Giureconsulti, i quali col carattere di Procuratori o di Avvocati pieni di candore, di probità, e di buona fede impiegano il loro sapere in difesa della verità, e dei legittimi diritti dei Cittadini contro la frode, e la violenza, che onorano la Curia, e son' utili alla società ed allo stato; Io parlo di quegl'Insetti forensi, di quelle Arpie ingorde e insaziabili, che formano il maggior numero, e che, come diceva Giovenale, vendono a contanti le loro ciarle e la propria opinione, e convertono l'impiego il più nobile, ed il più degno di un buon Cittadino nel mestiero il più infame, ed il più funesto alla pubblica quiete.

Il peggio si è che l'esito corona spesso le loro frodi e i loro artifizj a fronte dei più evidenti e dei più certi diritti di ragione. I Giudici, nutriti anch' essi nelle dispute e nelle controversie del Foro, amano per educazione e per abitudine i sofismi e le sottigliezze, e si dichiarano ordinariamente per quelli, i quali vincono i loro avversarj nel talento e nella forza di disputare, e nel pieghevole ingegno di maneggiare a modo loro una questione, e d' inviluppaгla nelle oscure e astratte speculazioni di una sottile Metafisica, capace talvolta di dare un' apparenza di verità all'errore, e d' imporre a chi non ha occhi bastanti per discoprire la luce della verità tra le tenebre. Alcuni attaccati servilmente a certe particolari opinioni, che hanno avuta una qualche fortuna nel Foro, rinunziano per esse a qualunque principio di ragione, ed il più leggero dubbio, il più mendicato pretesto, la più strana ed assurda interpretazione di un Contratto, o di un Testamento serve perchè in grazia dell'amata e diletta regoletta resistano alla chiara disposizione della Legge, alla dimostrazione, ed al buon senso.

Ognuno sà, per esempio, che trattandosi di Primogeniture o di altra simile successione individua, l'opinione più ricevuta nei Tribunali è quella che favorisce la progressione lineare e continuata di padre in figlio, ed esclude ogni altro discendente anche più vecchio nella linea e nella discendenza del Testatore. Si riguarda comunemente dai Dottori con ribrezzo, che il fratello del padre sia preferito al figlio, e si decide nel dubbio sempre a favore della successione lineare. Io non parlo quì dell'ingiustizia di questa regola, e delle ragioni che favoriscono l'opinione contraria (1), dico solo che se la regola ha luo-

(1) Basta ascoltare un momento e l'equità e la ragione per conoscere, che nel caso di regolare una successione fidecommissaria e individua tra' Discendenti del Testatore, la successione saltuaria (quando non vi siano argomenti evidenti, e riscontri sicuri della sua contraria volontà) è più plausibile e più giusta della lineare, come quella che più si adatta alla presunta intenzione del Testatore, ed alla Giustizia distributiva.

Che l'ordine saltuario colla prelazione del più vecchio nelle successioni di quesra specie sia la più conforme alla presunta volontà del Testatore si rileva

fa-

go solamente nel dubbio, quando non siamo nel caso di una vera incertezza circa la volontà e l'animo del Testatore, e quando secondo i principj di una interpretazione naturale, semplice, e coerente al buon senso pa-

facilmente dal riflettere, che quest'ordine, portando sempre la successione nel Discendente o per il grado o per l'età più prossimo al Testatore medesimo, favorisce ogni volta la Persona a lui più cara e diletta, ed a cui Egli stesso essendo vivo darebbe naturalmente la preferenza. E'una cosa in fatti contro il buon senso il creder, per esempio, che il Testatore avendo più Figli, ed istituendo un Majorascato senza dichiarazione espressa della Primogenitura lineare, abbia voluto preferire il Nipote primogenito al secondo o terzo genito dei suoi propri Figli, il Pronipote a tutti i suoi Nipoti, e colla stessa regola sempre un più remoto Discendente a tutti gli altri Discendenti più prossimi. E seppure vogliamo supporre nel Testatore un egual sentimento di benevolenza per tutti i suoi Discendenti, bisogna egualmente credere, ch'Egli abbia voluto quel sistema di successione, che formando di tutti i Discendenti una linea artificiale ed un Collegio di Persone, regola la vocazione colla prerogativa dell'età, come la più naturale e la più capace di realizzare il diritto abituale di tutti, e la speranza di succedere

nel.

re, che l' espressioni e le frasi usate nel Testamento favoriscano più la successione saltuaria che la lineare, non si deve in grazia dell' amor che uno porta alla regola sparger del dubbio sulla più probabile intenzione del Te-

nella sua Eredità. Con questo medesimo principio si dimostra, che l'ordine saltuario è più conforme alla Giustizia distributiva, perchè è la maniera più naturale e più facile di far pervenire a tutti il possesso e l'usufrutto dei beni ereditarj, e di estender questo benefizio in un più largo sistema di Persone, lo che rende questa specie di successione meno lesiva e meno assurda della Primogenitura lineare, la quale, come vedremo in seguito, è la più ingiusta e la piu perniciosa di tutte l'altre. Il fondare come fanno i Dottori (V. il *Card. de Luca. de Fidecomm. Disc. 1. n. 14*) la giustizia della Lineare sul riflesso di non privare il Figlio della paterna Eredità, è una contradizione legale ed un assurdo, perchè le Leggi, i Tribunali, e gli stessi Dottori insegnano, che l'eredità di questa specie, e tutti i diritti che ne derivano, si riconoscono e si ripetono dal Fidecommittente o Fondatore e non dall' ultimo Possessore, onde il carattere e la qualità di Figlio del Possessore defunto non gli dà alcun titolo per succedere alla Primogenitura, la quale costituisce un Fondo ed una successione separata affatto e distinta dalla paterna Eredità.

statore, e servirsi di una interpretazione vaga, sforzata, e piena di sottigliezze per cavarne un senso assurdo, e per istabilire su questo la propria opinione. Così non la volontà dei defunti, non la sanzione delle Leggi che approvano indifferentemente l'una e l'altra specie di successione, ma la volontà e l'arbitrio di un uomo sarà la regola e la Legge delle Disposizioni Testamentarie. Eppure ad onta di queste verità incontrastabili la regola spesso prevale nei Tribunali alla ragione ed alla stessa evidenza, ed io potrei citar degli esempj anche recenti, nei quali l'impegno dei Giudici per sostenerla ha sfigurato talmente e alterato l'ordine e il senso di un Testamento che appena si può riconoscere.

Ecco come per la parte ancora dei Giudici riesce molte volte incerto e dubbioso l'esito delle Liti. La verità però e la giustizia mi obbligano ad escluderne alcuni, il merito dei quali, noto e conosciuto da tutti, non consiste nella scienza di alcune sterili e particolari notizie attinte dai torbidi e impuri fonti dei Consulenti e dei Dottori, e nel falso splendore, per dir così, di una vernice forense,

ma

ma nella cognizione ed intelligenza degli eterni principj dell' equità naturale, e delle Leggi regolatrici della Giustizia Civile, co' quali, senza lasciarsi vincere dall' autorità e dalla cabala, regolano il proprio sentimento e le loro Decisioni. Ma lo scarso numero di questi Giudici Filosofi, i molti vizj dall' altra parte, che regnano nell' ordine e nel metodo stesso dei Giudizj e del Foro, producono nelle liti quell' ostinazione e quell' incertezza, da cui deriva la dissipazione d' interi Patrimonj, la desolazione delle Famiglie, e l' animosità e gli odj tra' Cittadini come abbiamo osservato di sopra.

Queste sono le perniciose conseguenze e i disordini, che ciascuno vede e conosce, e che fanno piangere sulla sorte di coloro, i quali sono involti in una lite. Ma un male di un genere anche più funesto per il pubblico bene deriva dal presente sistema del Giudizj; e dall' incertezza dei principj che regolano la maniera di giudicare. Gli Uomini non sono i discepoli della sola domestica e privata educazione, ma di tutti gli oggetti che gli circondano; tra questi, oltre la Re-

ligione e il Governo, quelli che più degli altri influiscono a formar lo spirito e il cuore degli Uomini sono le Leggi Civili, e le regole, colle quali si rende ragione e si amministra la Giustizia nei Tribunali e nel Foro. Dovendo da queste prender norma nella condotta della vita e dei loro pubblici e domestici affari, essi sono continuamente attenti a tutto ciò, che la Legge insegna e comanda, ne studiano il sentimento e lo spirito, e cercano sempre i mezzi di conciliarla col loro proprio e particolare interesse. Riducendo quest' esame e questo studio alla pratica ed all' abitudine delle loro azioni, gli Uomini si formano appoco appoco dietro le massime e i principj delle Leggi e delle pubbliche regole di equità e di giustizia, e la morale di un Popolo è per la massima parte il risultato dell' impressioni che queste fanno nell'animo dei Cittadini. Le Leggi suntuarie di Licurgo formarono gli Spartani alla sobrietà ed alla parsimonia, le Leggi di Numa e delle XII. Tavole ispirarono nel cuor dei Romani la religione, e la fede dei Giuramenti, e la libertà di fare dei guadagni illeciti con chi non ub-

bidiva al Dio d' Israel concessa dalla Legge agli Ebrei è stata probabilmente la causa dell' enormi usure rimproverate in tutti i tempi a questa Nazione.

Se le Leggi dunque di una Nazione sono buone, semplici, uniformi, scritte con precisione e con chiarezza, se la regola di giudicare, che equivale alla Legge, è semplice, eguale, e costante; le maniere ed i costumi dei Cittadini saranno egualmente semplici e sinceri, e le sue azioni conformi all' esempio che dalle Leggi e dai loro fedeli Ministri essi ricevono. Se queste pubbliche regole di giustizia sono al contrario cavillose, oscure, e scritte in una lingua generalmente non intesa, e suscettibile di diversi sensi, se i Magistrati sono sempre incostanti nei loro Giudizj, se la cabala, l'artifizio, e la frode trovano protezione e sostegno nella Giurisprudenza del Foro e dei Tribunali, questi Santuarj della Giustizia diventano una pubblica scuola di malizia, dove il Popolo apprende l'arte funesta di sorprendersi a vicenda e d'ingannarsi, e impara i mezzi di far trionfare la frode e la mala fede in nome della pubblica autorità e delle Leggi.

All'incertezza dei principj e delle regole forensi, alla frequenza e moltiplicità delle Liti, ed alla maniera incostante colla quale si decidono nei Tribunali, noi dobbiamo in gran parte la mala fede che regna nel Commercio della vita Civile, ed il pericolo d'essere continuamente ingannati nei nostri affari e nei nostri interessi. Finchè dunque non segue una riforma in questa parte, che tolga il male dalla sua radice, sarà sempre una cosa utile alla società il diminuir le cause e le sorgenti delle Liti, tra le quali la più feconda di tutte è stato sempre il sistema delle Primogeniture e dei Fidecommissi.

CAPITOLO VIII.

Delle Primogeniture.

TRA le diverse specie di successioni, inventate dalla fantasia degli Uomini, la più dura e la più ingiusta di tutte l'altre è il Fidecommisso singolare ovvero individuo, o sia la Primogenitura, ignota affatto ai Romani, ed introdotta, per quanto sembra, nei bassi tempi in Italia ad imitazione dei Feudi che si regolavano con quest'ordine di successione all'uso dei Franchi (1). Un solo è

(1) La maniera di succeder nei Feudi colla regola di Primogenitura all'uso dei Franchi s'introdusse secondo Giannone nel Regno delle due Sicilie al tempo di Ruggiero I. *Istor. Civ. del Regno di Napoli. Lib. XI. Cap. 5.* e di là probabilmente si estese negli altri Paesi d'Italia. Il primo caso però di una Primogenitura disputata in Italia tra privato e privato, che sia a noi pervenuto, è la cele-

l'usufruttuario di un vasto ed ampio Patrimonio, e tutti gli altri che nella stessa Famiglia ebber la disgrazia di nascer dopo di lui son condannati alla povertà ed alla miseria. Così nel modo stesso che le sostituzioni sacrificano nello Stato più Famiglie ad una sola, la Primogenitura o il Majorascato sacrifica più Cadetti al Primogenito della Casa. Io venero e rispetto tutto ciò che si legge nella Sacra Scrittura intorno ai Primoge-

lebre causa sostenuta in Avignone dall' Oldrado per la successione nel Feudo di S. Severino. *Guid. Pancirol. De Clar. Leg. Interpret. Lib. II. Cap.* 52. I Longobardi non avevano mai conosciuta questa specie di successione. Le loro Leggi, dettate per lo piu dal puro e natural sentimento della giustizia, non solo dividevano i beni del Padre per egual porzione tra' Figli, ma impedivano, che una qualche inclinazione o parzialità del Padre medesimo senza una giusta causa verso qualcuno dei Figli, o gli artifizj d'una seconda moglie sempre intenta a megliorare la condizioue dei suoi sopra quella dei Figliastri, alterassero quest'eguaglianza nella successione ai beni paterni. V. *Leg. Long. Lib. II. Tit.* 14. *L.* 12. *Tit.* 20. *L.* 3.

niti (1), e chino la fronte ai Supremi Decreti del Divino Legislatore degli Ebrei, il quale nel dar le Leggi al suo Popolo, e nel formare un Governo puramente Teocratico ebbe dei fini, che non sono alla portata del nostro debole intendimento, ma non trovo conforme ai principj dell' equità e della ragione, che un solo individuo di una Famiglia, per la sola casuale circostanza d' esser nato il primo tra più Fratelli, debba avere dei privilegi e delle prerogative sopra gli altri, e si debba riguardare come il figlio prediletto e più caro della Natura. Io non credo una Legge buona nemmeno in Politica quella, la quale permette che il solo Primogenito sia un ricco Signore nella Famiglia, ed esclude i Fratelli Cadetti dalla successione ai beni paterni.

Che le prerogative accordate ai Primogeniti siano puramente arbitrarie e non fondate nel Gius primitivo della Natura, si ri-

(1) V. *Deuteron. Cap.* 21. *v.* 17. *Joseph. Antiquit. Lib.* 4. *Cap.* 6. *Tiraquell. de Jur. Primog. in Praefat.*

leva facilmente dal riflettere, che il giorno o il tempo della nascita di un Uomo non gli dà relativamente agli altri un titolo di più, o un maggior diritto alla propria felicità e perfezione; tutti gli Uomini nascono naturalmente eguali, qualunque sia l'ora e il momento in cui vengono alla luce del giorno, nè fa differenza alcuna nel sistema universale del genere umano l' essere il primo o l' ultimo frutto di un amor coniugale e legittimo. Se si considera la condizione degli Uomini nel più stretto rapporto di società domestica e di Famiglia, noi troviamo che i vincoli della natura, dell' amore, e del sangue, che legano il Padre ai Figli, ed i Figli al Padre, sono eguali e comuni a tutti, senza distinzione di chi nasce il primo o l' ultimo, ed in conseguenza eguali e comuni sono i diritti che hanno i Figli all' eredità, ed alla successione nei beni paterni. E' una violenza dunque ed un' ingiustizia, che si fa alle persone poste nel medesimo grado di parentela e di discendenza, il togliere ad esse per mezzo di una Primogenitura il concorso ad un' eredità, che per natura e per legge a

lor si appartiene, per riunirla tutta in una sola persona, che non ha naturalmente alcun titolo o prerogativa, che possa giustificare l' ingiustizia e la durezza del Testatore.

Ma siccome una Legge ingiusta è quasi sempre dannosa al pubblico e privato bene, grandissimi sono i disordini prodotti dal costume delle Primogeniture e dei Majoraschi. Il primo di tutti è la discordia che nasce nel seno stesso delle Famiglie. I Fratelli Cadetti, privati dal Primogenito di tutti i beni paterni, non vedono in lui che l' usurpatore dei loro diritti, e la cagione della lor povertà, e sono tanti schiavi infelici nella casa del loro tiranno. Quindi l' animosità, l' odio, e l' invidia che nascono tra loro cancellano tutti gli altri sentimenti della natura, avvelenano i piaceri della vita domestica, e distruggono quell' armonia, e quello spirito di famiglia che tanto influisce sulla prosperità e sulla fortuna dei privati, e da cui finalmente dipende la fortuna e la prosperità pubblica. Un Padre obbligato a trasmettere al solo Figlio Primogenito tutte le sue ricchezze, ed i mezzi di un comodo ed onesto mantenimen-

to, piange sulla sorte infelice degli altri, gli riguarda come stranieri nella casa, e per non esporli agli strapazzi ed alla durezza di un fratello insolente, gl' indirizza nel mestiero dell' armi o nel Celibato Ecclesiastico, in cui si perdono tanti industriosi ed utili Cittadini, e tanti buoni Padri di Famiglia. Le femmine, se il Padre non volle o non potè provvedere al loro stabilimento, per sottrarsi a continui dispiaceri d' una sussistenza precaria sono obbligate a serrarsi in un Chiostro, ed a soffogare tra' singulti e le lacrime tutte le loro inclinazioni e tutti i loro sentimenti. Il Primogenito intanto vive negli agi e nei comodi dell' opulenza, profonde le sue ricchezze in magnificenza ed in lusso, e dato in preda alla dissipazione ed al libertinaggio si rende spesso incapace di conservare la sua Famiglia, e di secondare la vanità e l' ambizione del Testatore.

Se si riguardano le Primogeniture per la parte dell' agricoltura e dell' industria esse sono più dannose ancora dei Fidecommissi dividui, perocchè quelle restringono nelle mani di un solo interi Patrimonj, mentre que-

sti invitano alla successione ed all' usufrutto tutti gl'individui della Famiglia, e rendono un poco più distribuiti e più estesi i frutti della Terra e i beni Nazionali. Nella divisione e suddivisione di un' Fidecommisso si dividono le vaste Possessioni ed i Latifundj che lo compongono, e si può ragionevolmente sperare che un Padre, a cui non è toccata che una piccola porzione di un' estesa Tenuta di terra, e dalla quale trar deve tutto il necessario mantenimento per se e per la sua Famiglia, non sarà un ozioso e indolente Usufruttuario, ma cercherà di migliorare il suo piccolo Patrimonio, e di rendere con questo mezzo più agiata e più prospera la sua condizione e quella dei figli. Le Primogeniture al contrario perpetuano in una sola mano vaste ed estese proprietà, e quantunque una Famiglia si propaghi e diventi numerosa, un solo è sempre il Possessore opulento di tutto il Patrimonio vincolato e individuo, il quale coll'annuo ed ordinario suo frutto, essendo sufficiente o superiore ai suoi bisogni ed a' suoi piaceri, non sveglia la sua attenzione e la sua industria, e non rende

la metà del frutto del quale sarebbe capace per mezzo di una regolata e continua cultura. I Fidecommissi, chiamando alla successione ed al possesso dei beni vincolati sempre i Discendenti di una Casata o Famiglia, si oppongono all' universale ed utile moltiplicazione dei privati possessi, e gli restringono dentro uno stretto sistema di persone, ma le Primogeniture gl' impediscono anche in questo strettissimo circolo, e confinano tutti i beni nelle mani di un solo ed unico Possessore, onde sono molto più perniciose di quelli all' Agricoltura, alla Popolazione, ed al Commercio.

CAPITOLO IX.

Della Nobiltà.

L' Argomento più comune, col quale si vogliono generalmente sostenere e difendere i Fidecommissi, è tratto dalla necessità di conservare con questo mezzo il corpo della Nobiltà, come una classe di persone che interessano lo stato, e meritano in conseguenza uno special riguardo ed una particolar protezione della società e delle Leggi. Se si richiamasse quest' opinione ai principj della fredda ragione, sarebbe facile il dimostrare che la Nobiltà ereditaria è un antichissimo assurdo ed un vero pregiudizio, che non ha alcun fondamento nella natura e nella giustizia. Il merito della nascita sarà sempre una qualità disprezzabile agli occhi del Saggio, e questa casuale circostanza non darà mai un titolo legittimo per ottenere una prerogativa d' ono-

re, e un premio dovuto alla virtù e al vero merito. L'ineguaglianza che naturalmente conduce alle distinzioni, alla stima, ed alla pubblica considerazione, è quella che nasce dalla diversità dei talenti, delle fortune, e dei servizj che ciascuno rende alla società ed alla Patria.

La questione può diventar soltanto problematica se si riguarda per la parte della pubblica utilità e del pubblico bene, che è il fine di qualunque associazione politica, ed è la ragione in sostanza, come abbiamo altrove avvertito, applicata alla società ed al Governo Civile. Nell' opinione di molti questo problema sembra oramai sciolto dall' eloquente penna di un' insigne Scrittore, il quale ha detto che la Nobiltà è indispensabile nella Monarchia come un vincolo intermedio tra il Sovrano ed il Popolo. Si potrebbe forse rispondere, che in qualunque forma di Governo ben regolato il vero ed unico vincolo, che unisce i sudditi al loro legittimo Sovrano, è il sacrosanto Codice delle Leggi, e che la Legge, la quale autorizza la Nobiltà ereditaria, quantunque abbia a suo fa-

vore il suffragio di quasi tutte le Nazioni e di tutti i tempi, è una Legge di cattivo esempio, perchè s'introduce un mezzo non naturale di acquistare l'onor civile, che non si deve accordare che alla virtù, e all'influenza che un Cittadino ha sulla pubblica utilità e sul comun bene colle sue prerogative di mente, di animo, di corpo ec. E seppure la pubblica opinione ha dato sempre un valore alla condizione di colui, che nasce da un Padre qualificato e distinto, e i Discendenti di un grand' Uomo siano sempre riguardati con sentimento di stima e con una qualche venerazione, non pare che la Legge debba autorizzare o violentare, per dir così, questo sentimento, il quale è libero di sua natura, ed essendo figlio dell' opinione nasce e muore secondo che l'individuo che ha l'opinione in suo favore la merita o la demerita, e si mostra degno o indegno della pubblica stima.

Ma concedasi pure che i ranghi e le distinzioni ereditarie siano utili a qualche particolare sistema di Governo, e che veramente convenga il conservar nello stato un ceto

di persone distinte e animate dall' opinione dell' onore: non sarà mai vero per questo che la Nobiltà si debba sostenere col sacrifizio del pubblico bene, e si debba con questo fine permettere una Legge riconosciuta generalmente dannosa e perniciosa allo stato. Se la Nobiltà in genere merita la pubblica protezione, ne viene forse in conseguenza che sia necessaria la conservazione delle respettive Famiglie che compongono questa classe distinta di Cittadini? Il vuoto che l'estinzione di una Famiglia Nobile produce, non può esser subito ripieno da un'altra Famiglia di Persone, che abbiano i necessarj requisiti per ottenere questa onorificenza, e per trasmetterla nei loro discendenti? L'esistenza o la non esistenza delle respettive Famiglie che attualmente compongono l' ordine della Nobiltà, un nome piuttosto che un altro nella lista degl' Individui in questa classe compresi è indifferente per l' utilità e per il bene della società civile; anzi, se ben si riflette, in un Governo dove la ragione e la Legge e non il capriccio serve di guida alla pubblica autorità, dove questa prerogativa si accorda soltan-

tanto a quei Cittadini, i quali co' loro talenti militari o civili hanno difesa la libertà della Patria, l'hanno utilmente servita nei principali impieghi e nelle occasioni più importanti, o si sono sollevati per mezzo di una fortunata ed onorevole industria ad una splendida fortuna, il pubblico bene è più interessato nel mostrar la via che conduce alla Nobiltà ed agli onori, che nel conservare i discendenti di quelli che ci son pervenuti.

Aggiungasi a tutto questo che ad onta di tutti i mezzi inventati dalla vanità e dalla fantasia degli Uomini per conservare l'esistenza, il lustro e il decoro delle Famiglie, ad onta di tutti gli ostacoli posti alla dissipazione dei beni e delle sostanze destinate a quest'unico oggetto, non v'è nulla di più frequente nel Mondo, che il vedere gli oziosi discendenti di un illustre Famiglia, dati al giuoco, al libertinaggio, e ad un lusso rovinoso, distruggere interi Patrimonj, e render vane così le fatiche e il desiderio degli ambiziosi loro Progenitori. Oltre queste ragioni ve ne sono molte altre, che sono nell'ordine della Natura, e che non si possono supe-

tare e distruggere dalla volontà di un Testatore, le quali producono giornalmente la perdita in Italia di tante nobili Famiglie, e pochissime son quelle che dalla prima invenzione dei Fidecommissi, immaginati appunto sull' esempio dei Feudi per conservarle e renderle immortali, siano arrivate fino ai nostri tempi; ogni Città ha visto e vede continuamente rinnuovarsi il ceto della sua Nobiltà per mezzo di nuove Famiglie sostituite all' antiche già estinte, senza che i Fidecommissi abbiano mai potuto e possano opporsi alla loro estinzione.

L' opinione dunque di coloro, i quali difendono i Fidecommissi colla ragione di conservare le Famiglie dei Nobili, non ha alcun fondamento, ed è assolutamente irragionevole anche nell' ipotesi, che sia utile il mantenere e il proteggere la Nobiltà nello Stato. I Nobili se hanno dalla nascita un titolo per far qualche comparsa nel Regno dell' opinione, non ne hanno alcuno per meritare una particolar protezione del Governo e delle Leggi; come tutte l' altre classi dei Cittadini essi devono soggiacere all' ordine naturale delle

cose umane, ed a quelle particolari circostanze, le quali mentre danno l'essere e la vita ad una Famiglia e ad una nuova discendenza di persone producono la perdita e il fine di un' altra. Così la bontà della Legge Civile, che favorisce il diritto e la libertà di disporre delle cose sue e dei proprì beni, non deve esser limitata e ristretta da una Legge Fidecommissaria favorevole ad una classe particolare d' individui, e perniciosa al maggior numero, ed in conseguenza al pubblico bene.

CAPITOLO X.

Dei Beni Ecclesiastici.

UN' ispezione che appartiene in qualche modo al mio soggetto è quella che riguarda i Beni inalienabili del Clero, altrimenti chiamati di *Manomorta*, e che consiste nel vedere se sia veramente più utile che quei Fondi, i quali furono dai Devoti lasciati per il mantenimento delle Chiese e dei Ministri Ecclesiastici, conservino la loro inalienabilità, o siano restituiti alla circolazione e al Commercio, permutando le provvisioni ed i Patrimonj Ecclesiastici in tante mensuali ed annue prestazioni, ricavate dalla contrattazione o vendita di questi Beni.

Per risolvere più facilmente la questione bisogna premettere, che i Ministri della Religione dello Stato devono riguardarsi come Ministri pubblici, come persone impiegate nel

nel servizio della società, e che hanno un giusto titolo per esiger dalla Nazione un onesto e decente mantenimento, correspettivo alla natura, all'importanza, ed alla dignità del loro ministero. Questa in fatti è stata sempre la massima di quasi tutte le Nazioni più culte della Terra. La terza parte dei Beni Nazionali era riservata in Egitto al mantenimento dei Sacerdoti. Presso i Greci oltre i privati possessi di Terre e di Case appartenenti in proprietà a' loro Tempj, e le diverse contribuzioni, parte comandate e parte volontarie dei Cittadini, una porzione delle pubbliche rendite era destinata per le spese del pubblico culto, e per i bisogni dei Tempj e dei Preti (1).

(1) V. *Samuel Pet. Leg. Att. Tit. 1. Poll. Lib VI. Cap. 9. Potter. Archaeol. Graec. Lib. II. Cap. IV.* Dice Dionisio d'Alicarnasso *Lib. II.* che Romolo prima di distribuire le Terre a' nuovi abitatori di Roma ne separò una parte per il mantenimento dei Tempj e dei loro ministri, e Numa secondo Tito Livio *Lib. 1. Cap.* 20. destinò dei Fondi per l'istesso oggetto.

Secondo questo principio, essendo la Nazione interessata al mantenimento delle Chiese e dei Ministri del Santuario, pare che si debba fare in questa parte un' eccezione alla regola generale, lasciando alle Chiese destinate al pubblico culto quei Fondi che presentemente possiedono, colla condizione d' esser perpetuamente vincolati ai bisogni delle Chiese stesse e dei loro Ministri. Questi beni devono riguardarsi come un Patrimonio Nazionale, che libera lo Stato da una spesa alla quale sarebbe naturalmente obbligato; l' alienar questi Beni per convertire in annue o mensuali prestazioni l' entrate delle Chiese e del Clero, produrrebbe uno scapito e un danno al pubblico Erario, sì perchè l' operazioni che sono necessarie per queste alienazioni assorbiscono, come l' esperienza pur troppo dimostra, il terzo o la metà dei Fondi medesimi, sì perchè il mantenimento di un Uomo a contanti costa ordinariamente più di quello che si ricava dal frutto delle Terre per tanti piccoli e minuti vantaggi, i quali sebbene non aumentino la stima del Fondo, giovano per altro al prudente e industrioso Possessore che

stà sul Fondo medesimo: sì finalmente perchè sarebbe gravosa al Pubblico l'amministrazione del prezzo ricavato dalla vendita di questi beni, e sarebbe sottoposto alla frode, alla mala fede, ed alle depredazioni degli Amministratori, mentre resterebbe fermo sempre e costante il debito contratto per il mantenimento delle Chiese e del Clero (1).

(1) Per ovviare riguardo alla coltivazione di questi Terreni alla solita indolenza dei Possessori Ecclesiastici, sarebbe forse utile il destinare degl'Ispettori agricoli e intelligenti, i quali ne facessero in certi tempi la visita, e ordinassero, quando il bisogno lo richiedesse, quei lavori, che fossero necessarj al meglioramento dei Fondi prediali ed all'aumento dell'industria. Un ottimo provvedimento è stato preso in Toscana per i Beni di qualsivoglia genere appartenenti alle Chiese di libera collazione, di Padronato Regio, delle Comunità, Spedali ec. col Motuproprio del 26. Settembre 1788. il quale ordina, che in ciascuna vacanza delle suddette Chiese i nuovi Parochi prendano in consegna tutti i Beni Parrocchiali, e si obblighino validamente e con idonei Mallevadori a conservarli, e migliorarli piuttosto che deteriorarli, dando ai successori il diritto di reclamare contro gli antecessori, o gli Eredi dei medesimi per quelle mancanze o deterioramenti che si trovassero accaduti nei Beni suddetti.

Questo riflesso cammina non solo a favore degli Ecclesiastici Secolari e delle Chiese da loro governate e dirette, ma dei Corpi ancora Religiosi, dove l'uso porta che i medesimi s'impieghino nel servizio della pubblica Religione e del pubblico culto, nella necessaria ed utile istruzione della gioventù, somministrando al Padre di Famiglia un compenso economico per dare ai Figli quella morale e letteraria educazione della quale abbisognano, e dove finalmente aprono all'uomo disgustato della Società, o perseguitato ed oppresso da una serie continuata di disgrazie e di dispiaceri, un asilo di pace e di tranquillità, e gli recano per mezzo della Religione quel solo ed unico conforto che resta agli Uomini quando sono disgraziati e infelici. Anzi la ragione di permettere agli Ecclesiastici la manutenzione dei loro Beni e dei loro Possessi diventa maggiore per i Corpi Religiosi, come quelli che attendono più degli altri Possessori Ecclesiastici alla coltivazione dei Terreni, e riguardandosi come una Famiglia e un Corpo Morale, che non finisce colla vita naturale di ciascun individuo, con-

servano sempre il medesimo zelo e interesse di ben coltivare i Fondi prediali, e di aumentare per mezzo dell' industria la stima e i prodotti dei loro Possessi. In grazia appunto di questo zelo e di questo spirito di Famiglia, che anima i Corpi Religiosi, noi vediamo in Italia tanti luoghi orridi una volta e selvaggi, e lontani dal centro della Popolazione, ridotti dalle mani industriose dei Monaci e dei Frati ad una florida e ridente cultura.

Ma se queste considerazioni giustificano i Fidecommissi delle Chiese e dei loro Ministri, e gli favoriscono il possesso e il dominio permanente e perpetuo dei loro beni, non servono, a mio parere, per giustificare e difendere l' inalienabilità di quelli, che col titolo di puro e semplice Benefizio son destinati per alimentar dei Cherici senza impiego propriamente detto, e senza obbligo alcuno di Ufizio e di Residenza. Non pare che questi Fondi possano esser compresi nella classe di quelli che abbiamo chiamati di sopra Beni Nazionali o Beni Pubblici, e che servono al mantenimento delle Chiese, e dei

Ministri necessarj al culto della nostra Santa Religione, i quali sono Ministri Pubblici, e individui impiegati in servizio dello Stato. Se non v'è dunque alcuna buona ragione a favore dei Patrimonj Ecclesiastici di questa specie, per continuare a riguardo loro quel vincolo, che gli toglie alla condizione di tutti gli altri Beni dello Stato: se questo vincolo è dimostrato dannoso all'industria, alla prosperità particolare dei Cittadini, ed al pubblico bene, a me pare che questi Beni debbano restituirsi alla circolazione e al Commercio, distruggendo un genere di sostituzione che è la più abusiva e la più perniciosa di tutte l'altre. Qual'assurdo in fatti maggior di quello che perpetua nelle mani di una sola Professione tante proprietà, quante son quelle dei Benefizj Ecclesiastici, restringe nell'altre i confini della fortuna e dell'industria, impedisce la moltiplicazione dei privati Possessi, e toglie tanti Fondi alla circolazione dei Contratti? Qual vantaggio si può mai sperare per la parte dell'Agricoltura, finchè questi Terreni saranno nelle mani di persone sempre intente a godere, sempre lente a ri-

parare, che cercano di trarre il maggior frutto possibile a scapito del Fondo medesimo, e che non hanno alcun' interesse nella speranza e nei tardi prodotti di una ben' intesa e provida coltivazione? Qual ragione può avere un Benefiziato di megliorare il Fondo del suo Benefizio che non può trasmettere a veruno di sua scelta, o di piantare e seminare per una posterità che non gli appartiene? Egli sarà soltanto sollecito di ricavarne il maggior frutto possibile, forzando la Terra ad una violenta e dannosa fecondità, senza impiegar mai una porzione delle sue rendite per ristorarla delle perdite fatte, e per aumentare e conservare almeno la stima ed il valore del Fondo. Una delle ragioni per cui lo Stato il più bello e il più fertile d'Italia decade giornalmente, e le sue vaste e feconde pianure presentano nella maggior parte la desolazione e il languore, dipende e dall' uso illimitato dei Fidecommissi, e dalla quantità immensa dei Benefizj Ecclesiastici, molti dei quali sono goduti da Cherici che vivono ad una grandissima distanza, e che non vedono mai e non sanno neppure ove siano i Fondi e le Terre

ad essi sottoposte. La condizione di questo Paese diventerà sempre peggiore e per la parte della Popolazione e per la parte dell' industria, finchè il Governo lascerà in essere in questi Beni il vincolo Ecclesiastico, non metterà un freno alle pie disposizioni dei Testatori, e non impedirà con una Legge di Ammortizzazione, altrove saviamente adottata, che le ricchezze Nazionali passino tutte appoco appoco nelle mani di una sola classe di Persone naturalmente indolenti, e che professando il Celibato lascia un vuoto grandissimo nel Regno della generazione.

Un qualche rimedio al male che produce il vincolo posto ai Fondi dei Benefizj Ecclesiastici è stato recato in Toscana colla Legge del 22. Ottobre 1785. intitolata *Istruzioni per l' Alienazioni dei Beni dei Patrimonj Ecclesiastici*: ma la necessità che si richiede di dimostrare avanti un Tribunale l'utilità e la giusta causa di alienare, il dispendio di questo giudizio, e la necessità del consenso, tanto del Patrono quanto de' respettivi Benefiziati o Rettori, hanno posto naturalmente e pongono un ostacolo alla Con-

trattazione di questi Beni, e deluse le buone intenzioni del Saggio Legislatore. Sarebbe forse più utile il concedere a' respettivi Patroni la facoltà di liberare i Fondi dal vincolo Ecclesiastico, e di ritenerli con piena libertà di dominio, permutando in contanti o in prestazioni di altro genere i frutti dei medesimi per i Cherici che ne saranno investiti. I Patroni in fatti son quelli che avrebbero su questi Beni, se non fossero condizionati a favore di un' Opera pia o religiosa, il diritto di successione come hanno il diritto del Gius Padronato, onde a loro più che a qualunque altro pare che convenga la facoltà e il diritto di acquistarli. Io non intendo di distrugger con questo le pie Disposizioni dei Testatori, e di togliere ai Benefiziati il frutto e l'entrata dei Fondi dei quali essi sono i legittimi Possessori; restino questi frutti per loro, ma siano convertiti in Canoni o in annue prestazioni di denaro ricavate dal prezzo dei Fondi, impiegato, per esempio, in tanti Luoghi di Monte, o assicurate in altro modo con tutte quelle cautele, e con tutti quei rimedj legali che sono di ragione e necessa-

rj per impedirne la perdita. Io propongo soltanto una riforma sulla natura di queste rendite, la quale concilj per quanto si può il diritto di chi ha l' util dominio dei Benefizj Ecclesiastici di questo genere coll' utilità pubblica, Madre delle Leggi, e giusta Riformatrice di tutti gli abusi e di tutte le perniciose esenzioni nello Stato.

CAPITOLO XI.

Dei Feudi.

LA Storia dei Fidecommissi sarebbe mancante, e il mio disegno imperfetto, se io passassi sotto silenzio un sistema di Leggi singolare e bizzarro, il quale fu portato in Europa in mezzo alla violenza ed alla barbarie, e fu accompagnato dai più fieri e più crudeli disastri. Non ci trattenghiamo di grazia sulle circostanze abbastanza note di questo celebre e funesto avvenimento, e tiriamo un denso velo sopra uno spettacolo pieno d' orrore, di desolazione, e di sangue. Questo sistema singolare e bizzarro, tanto per la parte della Legislazione, quanto per la parte della Politica, fu il *Governo Feudale*, di cui non abbiamo un altro esempio in tutta l' antica Storia, e di cui bisogna cercare i primi semi nelle oscure e scarse notizie di

quei Popoli che conquistarono l'Impero Romano. Avendo comune e l'origine e il gusto egli rassomiglia a un Gotico Edifizio pieno di varj e minuti disegni, che snervano affatto l'unità del soggetto principale, e presentano una specie di enimma all'occhio umano, il quale si perde e si confonde nel ridurre ad un principio solo tutte l'idee e i diversi pensieri dell'Architetto. Un Sovrano in mezzo ad una folla immensa di Nobili e di Signori, fieri delle loro prerogative e dei lor privilegi, con diversi generi di autorità e di uffizj distaccati dalla Suprema Potestà, un vasto Impero diviso e suddiviso in piccoli Governi, dipendenti a molti riguardi, indipendenti a molti altri, un tutto messo insieme da parti separate e sconnesse, un sistema finalmente informe e indeterminato, che ha prodotto qualche bene passeggero e dei mali infiniti, formano il disegno e il carattere di questa politica Architettura, la quale ora prende l'aspetto di una Costituzione Monarchica, ora Aristocratica sembra la sua forma, e racchiude per tutto dei principj di Anarchia e di dissoluzione.

Non

Non v'è dubbio che l'origine del *Vassallaggio* e dei *Feudi* non sia tutta Germanica; si trovano in Cesare (1) e in Tacito (2) le prime tracce di questo nuovo genere di Società e di Dominio. L'Autore dello spirito delle Leggi (3) ha esaminato e sviluppato così bene questo fatto, che sarebbe inutile il ripetere le parole e i pensieri di questo grand'Uomo, quantunque egli abbia in vista specialmente la Storia del suo Paese, e la condotta di quei Popoli che si stabilirono nelle Gallie: perocchè i Longobardi, nati sotto il medesimo cielo dei Franchi, dei Borgognoni, e dei Wisigoti, portarono in Italia col medesimo carattere e colle medesime inclinazioni le stesse Leggi e gli stessi costumi.

Non è neppure mio pensiero, e non è questo il luogo di dimostrare quanto sia questa forma di Governo contraria a qualunque specie di Costituzione Politica ben ordina-

(1) *De bell. Gall. Lib. 6.*

(2) *De morib. German.*

(3) *Esprit de Loix Liv. XXX. Ch. 2. 3. 4.*

ta, e quanto sia incompatibile con i veri principj della libertà Civile questo Dispotismo Aristocratico, che simile all'Idra rompe e distrugge tutti i vincoli e tutti i rapporti sociali, e riduce ad una miserabile schiavitù la parte più utile e più numerosa del Popolo. Io mi fermerò soltanto sulla Legge Civile dei Feudi, e sul genere di successione che sembra il più coerente alla natura, ed allo spirito dei diritti Feudali.

Si trova a diverse epoche una varietà grandissima nella proprietà e nella successione dei Feudi. Finchè i Conquistatori d'Italia si contennero nella subordinazione e nel rispetto verso il Sovrano o il Capo della Nazione, che gli aveva guidati alla conquista, e finchè rispettando i suoi giudizj riceverono i Benefizj ed i Feudi come un titolo ed una ricompensa della lor fedeltà e del lor servizio, queste concessioni duravano quanto piaceva al Sovrano, e la sua volontà era la misura del tempo prescritto al contratto Feudale. Ma a proporzione che lo spirito di usurpazione dei Nobili attaccò con successo le prerogative e i diritti del Trono, essi impo-

sero delle Leggi a questi doni spontanei, e ottennero finalmente che il possesso dei beni Feudali diventasse ereditario e progressivo nella Famiglia.

Questo cangiamento però non si fece che lentamente e per gradi. Secondo gli Autori dei Libri dei Feudi (1) il primo passo fu quello di assicurar per un anno queste concessioni, le quali furono poi accordate in vita al Vassallo; sebbene questa condiscendenza portasse un colpo funesto alla Sovranità, e fosse come la sorgente di tutte le successive usurpazioni Feudali, contuttociò fino a questo punto il Sovrano conservò la sua autorità sulla Nazione, e la concorrenza dei Feudi, che continuamente ricadevano alla Corona, teneva i Nobili ed i Signori nella subordinazione e nella dipendenza. Questa però diminuì infinitamente allorchè s' introdusse il costume di eleggere per successore nel Feudo quello tra' figli del Vassallo, il quale fosse stato scelto e nominato dal Re (2). Questa condiscendenza, che costituiva nel tempo stesso

(1) *Lib.* 1. *Tit.* 1.
(2) Ivi.

i Feudi ereditarj ed elettivi, si può riguardare come il più gran sacrifizio della Sovranità, e come l' epoca o il principio della Rivoluzione. In fatti non vi fu più che un passo da fare per rendere i Feudi puramente ereditarj nei figli, e per escludere anche quest' ultima prerogativa del Trono, che era come il debole fiato di un corpo moribondo e spirante.

Corrado il Salico estese il diritto di succedere anche ai nipoti del Vassallo, e per una compiacenza forse necessaria nella sua spedizione di Roma, accordò che il fratello succedesse all' altro nel Feudo paterno. Questo primo genere di successione nella linea collaterale fu accresciuto ed esteso, e tutto finalmente concorse a rendere i Feudi come i Patrimonj delle Famiglie, e della natura stessa dei beni allodiali (1).

(1) V. *Cujac. ad Feud. Lib. 1. Tit.* 1. Secondo gli Autori dei Libri dei Feudi pare che le cose arrivassero in Italia a questo punto sotto l'Impero di Corrado II. cioè nell' XI. secolo, mentre in Francia i Feudi erano diventati ereditarj alla fine del IX. *Regin. in Chron. V. Du-Cange. V. Feudum.*

Niente però dimostra più chiaramente la decadenza, la corruzione, e il disordine, nel quale degenerò il Governo Feudale quanto il costume che ammesse le donne alla successione dei Feudi, per cui questi doni cospicui, accordati in principio a' soli difensori dello Stato, e in ricompensa del servizio militare, divennero comuni al sesso inutile affatto nella guerra, e con un cambio vergognoso passarono dalla spada alla conocchia ed al fuso.

Chi potesse determinare i diversi tempi nei quali successero tutti questi cambiamenti, porrebbe senza errore far la storia esatta del Governo, e fissar l'epoche e gli anni della decadenza, e della corruzione, alla quale giunse la Costituzione Feudale. Le Leggi ed i costumi che regolavano il modo di acquistare e di succeder nei Feudi avevano un rapporto immediato al Governo politico, ed in conseguenza potendo provare qual'era in un certo tempo lo stato della proprietà Feudale, si potrebbe egualmente determinare l'autorità del Sovrano, il potere dei Nobili, ed il grado di servitù nel quale si trovava il restante del Popolo.

Passati i Feudi come i beni liberi ed allodiali nei respettivi Patrimonj delle Famiglie, niente fu tanto contrario allo spirito ed alla natura dei medesimi, quanto la libertà di venderli e di alienarli, e di dividerli tra' successori come un Campo e un Podere, o si riguardino per la parte degli obblighi, o si riguardino per la parte dei diritti Feudali (1). E per verità se la concessione e l'investitura di un Feudo è il premio dei servizj resi alla Nazione ed allo Stato, o il mezzo per cui un Sovrano si assicura della fedeltà di un suddito potente e capace di servirlo e di soccorrerlo nei bisogni della Guerra, non deve esser mai tra le facoltà di un privato quella di disporne, e di scegliere il nuovo Fedele o Vassallo, perocchè il solo Sovrano è il Giu-

(1) La libertà di vendere e di alienare i Feudi, che s'era introdotta in Italia dopo la Legge di Corrado, fu saviamente tolta dalle due celebri Costituzioni di Lotario III. e di Federigo I. e fu proibita qualunque alienazione o vendita di un Feudo senza il consenso del Sovrano o del Signore a cui il dominio diretto del Feudo apparteneva. *Feud. Lib. II. Tit. 52. 55.*

dice delle prerogative e dei titoli, che devono concorrer nella persona, la quale merita d' esserne investita, nè un diritto così importante della Sovranità può esser nel commercio degli Uomini senza alterare lo spirito ed il sistema del Governo Feudale. Il Feudo dunque o non deve escire dalla Famiglia e dalla discendenza del primo Investito, o deve ritornare nelle mani del Sovrano per riunire i diritti Feudali alla Sovranità onde derivano, o per farli passare in quello che ne sarà dal medesimo stimato degno e meritevole. La semplice concessione del Feudo fatta immediatamente dal Sovrano al suddito valoroso e fedele, oltre le condizioni e i patti del Contratto Feudale, concilia il Vassallo al Sovrano medesimo, e stringe sempre più i vincoli Feudali. Il sentimento del benefizio e del proprio dovere, lo spirito di subordinazione, e il punto d' onore che animano il Vassallo in questo primo atto solenne, e che si perpetuano nella Famiglia e nella sua discendenza, sono forse i pegni più sicuri del Vassallaggio, e di quella dipendenza ed armonia tanto necessaria in questa forma di Governo pu-

ramente Militare. Ma questi elementi non entrano mai nella contrattazione di un Feudo tra privato e privato, regolata dal solo e semplice interesse, il quale può dare facilmente alla Corona un Vassallo privo affatto delle necessarie qualità e prerogative, ed incapace di adempire agli obblighi, ed al servizio Feudale.

La divisione poi e suddivisione del Feudo tra più successori l'indebolisce e lo snerva, e gli toglie una gran parte della sua attività e del suo vigore; le forze divise sono sempre meno efficaci e più deboli, ed operano anche meno quando son mosse da diversi agenti, che agiscono separatamente e senza una comun direzione. Così le forze del Feudo divise tra più Vassalli, deboli tutti e impotenti, diventano quasi inutili per il servizio del loro Signore, e per i bisogni specialmente della Guerra.

Ma i disordini e i mali sono anche maggiori, relativamente alla felicità ed alla quiete interna del Feudo, quando sono divisi e comuni tra più Baroni i diritti Feudali. L'ambizione, la gelosia, e l'interesse, che hanno

sempre parte nel concorso e nell'esercizio di questi diritti, accendono una guerra funesta di giurisdizione e d'Impero, che si sostiene scambievolmente coll'abuso, colla violenza, e coll'oppressione dei poveri abitatori del Feudo, vittime sempre infelici della discordia, e delle passioni dei loro violenti Padroni. Niente è più pericoloso in qualunque unione o società di persone dell'autorità e della potenza, quando questa è comune a più individui, e ciascuno l'esercita indipendentemente dall'altro. Basta gettare un'occhiata su questi antichi Castelli, monumenti perpetui della basbarie e della condizione infelice dei passati secoli, ne' quali i Discendenti del primo Investito moltiplicati e divisi esercitano tutti o di diritto o di fatto gli atti di autorità e di giurisdizione: basta io dico gettarvi una semplice occhiata per vedere ogni regola di Governo e di giustizia distrutta, e per vedere la confusione e i disordini che regnano in questi Paesi desolati e deserti, dove i pochi e scarsi abitatori, attaccati per interesse e per nascita alle loro piccole possessioni, gemono oppressi sotto il giogo del capriccio e della violenza.

L'alienazione dunque e la divisione dei Feudi, l'esercizio comune a più persone dei diritti e della giurisdizione Feudale, essendo cose tutte contrarie allo spirito del sistema, alle condizioni dell' Investiture, alla quiete ed al buon ordine del Feudo medesimo, è utile e giusto che questa specie di proprietà sia per un Fidecommisso perpetuo inalienabile, e che la prerogativa del grado o dell' età in una successione unica e individua determini sempre il Barone o il successore nell' autorità e nella giurisdizione Feudale. Questo è il caso, in cui la successione deve regolarsi coll' ordine perpetuo di Majorasco o di Primogenitura, e si deve preferire la Legge Feudale dei Franchi, che vuole e stabilisce i Feudi individui, a quella dei Longobardi che gli divide come i semplici e ordinarj Fidecommissi.

CAPITOLO XII.

Progetto di moderazione alla Legge distruttiva dei Fidecommissi.

SEbbene evidenti e chiari siano i disordini prodotti dall'uso presente dei Fidecommissi, e sia degna in conseguenza di lode la Legge pubblicata in Toscana il dì 23. Febbraio 1789. la qnale abolisce e distrugge un metodo di successione così assurdo e così dannoso al pubblico bene, sarà contuttociò difficile il persuader tutti quelli, che in forza dell'interesse o del pregiudizio sono attaccati al sistema dei Fidecommissi, e vedono con dispiacere la lor distruzione. Nel numero dei primi si posson comprendere tutti i Legali, i quali trovano nei medesimi la sorgente più feconda dei loro guadagni, e tutti quelli che sono nella speranza di una qualche cospicua eredità condizionata a favore dei loro figli, e

e di tutti i loro discendenti possibili. Gli uni e gli altri son compatibili, nè si può pretender da loro l'eroica virtù di posporre il proprio interesse a quello del Pubblico. Essi però, vergognandosi di fondar su questa ragione la difesa della Fidecommissaria Legislatura, ricorrono all'argomento dei secondi, e sostengono insieme con questi, che i Fidecommissi mantengono il decoro ed il lustro delle Famiglie, e si oppongono alla dissipazione dei Patrimonj e delle fortune dei privati, che è sempre un male (essi dicono) per il pubblico bene. Noi abbiamo dimostrato di sopra che i Latifondj al contrario, e le vaste ed ampie Possessioni sono sempre perniciose allo Stato, ed è in conseguenza più utile, che un Nobile dissipatore alienando i suoi Fondi dia l'essere e la vita a più Famiglie di laboriosi e industriosi Artigiani, piuttostochè le sue ammassate ricchezze siano tolte perpetuamente alla circolazione, e siano confinate nelle mani di tutti i suoi Discendenti.

I più ostinati difensori però dei Fidecommissi son quelli, i quali, smoderatamente appassionati per un' incognita e lontana discen-

denza; sperano di provvedere con questo mezzo all' esistenza, alla gloria, ed al ben' essere dei loro tardi nipoti. Costoro sacrificano tutto a questo oggetto, e muoiono contenti quando pensano di avere assicurata con un bel Testamento una permanente fortuna nella Famiglia, e di aver reso illustre ed immortale il lor diletto cognome: senza riflettere che questa sollecitudine, e il loro amor proprio può esser facilmente deluso per la ragione, che qualunque ostacolo posto da un Testatore alla dissipazione dei suoi beni e del suo patrimonio non serve per conservarlo tra le mani di un Erede prodigo, vizioso, e dissipatore.

Quello che più si deve temere da costoro è l'esportazione del loro denaro e delle proprie ricchezze in esteri Paesi, dove sussistono ancora i Fidecommissi per acquistarvi dei beni, e per innalzarvi il simulacro della lor vanità ed ambizione. Questa esportazione sarebbe per se stessa dannosa allo Stato, perchè l' impoverirebbe giornalmente, e mancherebbero appoco appoco tanti sudditi quanti potrebbero mantenersi col denaro mandato in

Paesi stranieri, nei quali forse l' amor della proprietà attirerebbe col tempo i Proprietarj medesimi, lo che sarebbe un danno anche maggiore. Questo è l' unico male che si può temere dalla distruzione dei Fidecommissi, che non è sicuramente valutabile in confronto di tutti quelli che nascono dalla loro esistenza. Sarebbe contuttociò una cosa molto utile se si potesse trovare un temperamento capace di lusingare in qualche parte questo amor di famiglia, e di allontanare nel tempo stesso i mali prodotti dal sistema presente dei Fidecommissi. Io ne propongo uno, il quale secondo il mio debole intendimento se non scioglie perfettamente il Problema, pare che si avvicini almeno alla sua soluzione, e non porti a nessuna perniciosa conseguenza per la pubblica felicità.

Il mio progetto è quello di permettere i Fidecommissi dividui e successivi nella sola linea naturale, esclusa la sostituzione reciproca da linea a linea tra tutti i Trasversali, cosicchè la sostituzione per un Fidecommisso puramente discendentale passi sempre di Padre in Figlio, e si estingua o si purifichi

in quello che non ha successione (1). Questa specie di Fidecommisso sembra il più coerente alle Leggi della Natura, e non ammette nessuna di quelle condizioni che portano ai disordini dimostrati nei precedenti Capitoli.

Che un Uomo in fatti per un Testamento del Padre, del Nonno, e di qualunque

(1) Il diritto però di sottoporre i propri Beni al vincolo di Fidecommisso non dovrebbe esser concesso al piccolo Possessore, al Proprietario cioè di un miserabile Patrimonio, e incapace di dare all'Erede un sufficiente e discreto mantenimento. Sarebbe in fatti un assurdo e un'ingiustizia, che l'Erede non potendo viver del frutto dei Beni Fidecommissarj non potesse alienarli, e convertire il prezzo in tanti impieghi mercantili o cambiarj per ricavarne un frutto maggiore. La Legge dovrebbe fissare la stima ed il valore dei Beni, che si volessero sottoporre a Fidecommisso, e dovrebbe proibirlo quando fossero inferiori alla detta stima. Così quando per la divisione o suddivisione di un Patrimonio anche cospicuo e vincolato toccasse ad uno dei sostituti o dei chiamati una porzione minore del valore fissato dalla Legge, dovrebbe cessar per lui il vincolo Fidecommissario, ed esser nella libertà di alienarlo e disporne a suo piacimento.

altro più remoto Ascendente sia obbligato a lasciare i suoi Beni ai propri figli non soffre alcuna violenza nella sua libertà, essendo questa obbligazione conforme ai sentimenti del suo cuore ed alle sue stesse naturali disposizioni. Per questa ragione Solone proibì al Cittadino di Atene che aveva dei figli di far Testamento, e di lasciare ad altri i suoi beni (1), e su questo fondamento le Leggi Romane vengono in soccorso dei figli diseredati dal Padre per una porzione della sua Eredità, ed il Sovrano Potere si oppone talvolta alla dissipazione dei Padri di Famiglia. La libertà dunque e la volontà di un Uomo costretto a lasciare ai propri figli il suo Patrimonio non è angustiata, come lo è in quello che non avendo figli non può trasmetterlo a nessuno di sua scelta, ed è obbligato a lasciarlo spesso a persone che non sono secondo il suo cuore, e che non hanno dalla Natura alcun titolo per meritare la sua dilezione.

Da

(1) V. *Plutarco* nella Vita di Solone.

Da questo genere di sostituzione non pare che si debba temere alcun danno per la parte nemmeno dell' Agricoltura e dell' industria; Noi abbiamo detto nel Capitolo V. che la condizione in cui si trova il Possessore di un Fidecommisso di non poter disporre liberamente dei proprj beni, e di non potere esercitare la sua beneficenza verso chi più gli piace è la causa principale della sua indolenza, perchè nessuno vuol piantare o seminare per un Erede che non ama e che non gli appartiene. Ma nel nostro caso essendo il vincolo posto soltanto a favore dei figli, ed essendo il Padre naturalmente interessato per la loro prosperità e per il loro bene, nessuno ricuserà d' impiegare il suo denaro e le sue fatiche per megliorare il suo Patrimonio quantunque vincolato con un Fidecommisso, perchè sà bene, che tutto questo serve per aumentar la fortuna dei figli e dei suoi discendenti, ai quali egli è naturalmente attaccato; e se mai alcuno di questi discendenti non lascia successione, siccome si purifica in lui il Fidecommisso, ed è padrone di disporre di tutti i suoi beni, que-

sti tornano alla circolazione, e rinasce a riguardo loro quella libertà, ch' è l' anima dell' Agricoltura e dell' industria.

Forse un qualche incaglio proverà l' interno Commercio per la non libera contrattazione dei beni sottoposti al Fidecommisso, o sia che il Possessore dei medesimi abbia figli, o sia che non gli abbia, perchè nel primo caso i sostituti già nati e chiamati al Fidecommisso toglierebbero al Padre la libertà di disporne, e nel secondo la possibilità di un Matrimonio, e il timore che potessero un giorno nascer dei figli invitati alla successione, e capaci di annullare qualunque contratto fatto antecedentemente dal Padre anche nel tempo del suo celibato, farebbe nascer della diffidenza, e metterebbe un ostacolo alla contrattazione di questi Fondi e a qualunque specie di obbligazione e di vendita.

Questa considerazione, quantunque giusta, non è di tale importanza da sospendere la promulgazione di una Legge altronde innocente, e di nessuna cattiva conseguenza per lo Stato. E per verità o il Possessore del

Fidecommisso lascia doi figli, ed è bene che il suo Patrimonio resti per loro, e sia stato nell'impotenza di dissiparlo, bene inteso che se mai qualche alienazione o permuta, o altro genere di contratto si dimostrasse utile al Fidecommisso medesimo ed all'interesse dei figli, si potrebbe colle solite Deroghe concesse dal Principe sciogliere il vincolo e permettere la contrattazione del Fondo; o il Possessore Fidecommissario non ha figli, e muore senza averne, ed allora la libertà dei suoi beni resta soltanto sospesa fino alla sua morte, cosicchè questi beni lasceranno un vuoto nella circolazione dei contratti, il quale sarà di poca durata, e che può diventar momentaneo e trascurabile nel calcolo della pubblica economia. Forse questi beni nemmeno in questo tempo resteranno affatto esclusi dal Commercio, perchè chi compra per esempio un podere, o chi fa un contratto oneroso col proprietario di un Fidecommisso, che non ha figli, sebbene preveda il caso che quest'Uomo possa averne col tempo, e si esponga al rischio di perdere il suo capitale, questo rischio può avere un prezzo,

come lo ha il pericolo, al quale va incontro colui che assicura il trasporto di una mercanzia per un lungo tratto di mare; le condizioni son quelle che rendono eguali ed eseguibili quei contratti che sarebbero per se stessi pericolosi e imprudenti, e quando queste condizioni derivano dalla libera volontà dei Contraenti, e sono regolate con certi principj di equità e di giustizia, non fanno ingiuria ad alcuno.

Finalmente le dispute e i litigj, ai quali è sottoposto il vecchio sistema dei Fidecommissi non potrebbero aver luogo nel Fidecommisso puramente discendentale, in cui sarebbe sempre certa e determinata la vocazione dei chiamati, e potrebbero esser fissate dalla Legge le necessarie detrazioni per ragioni di doti, di alimenti ec., onde per qualunque parte si riguardi questa specie di Fidecommisso non pare che si debba temere alcun danno per il pubblico bene, mentre sarebbe dall' altra parte capace di sodisfare in qualche modo al genio di coloro, i quali vogliono tramandare nei loro più remoti discendenti i loro beni e le loro ricchezze. E siccome que-

sto lor desiderio non potrebbe aver luogo; ed il Fidecommisso non sussisterebbe senza una serie non interrotta e continua di generazioni, ciascun Proprietario o Possessore del Fidecommisso sarebbe sollecito di assicurare per mezzo dei matrimonj dei figli l'esistenza e la fortuna della Famiglia, lo che produrrebbe un altro bene alla Società ed allo Stato.

Questa è la moderazione che io propongo alla Legge distruttiva dei Fidecommissi, e che mi sembra più giusta di quella adottata in Toscana colla Legge del 1747., la quale concede ai soli Nobili la facoltà di fare i Fidecommissi, e limita a soli quattro gradi il vincolo della sostituzione. Se si potesse dimostrare, che la Natura ha veramente ispirato agli Uomini un forte sentimento di affetto verso i loro più prossimi Parenti, come sono i Fratelli e i Nipoti: se si potesse provare, che l'estendere una sostituzione in questo grado di parentela non sarebbe tanto lesiva del diritto di proprietà, e tanto dannosa all'utilità ed alla tranquillità pubblica, io proporrei di permettere il vincolo del Fidecommisso anche nei Trasversali del primo

grado nella stessa Famiglia o Agnazione; ma quantunque io sia persuaso, che questa estensione sarebbe meno perniciosa dell' antico metodo Fidecommissario, e sarebbe in parte giustificata da quell' amor di Famiglia, e da quella dilezione, che generalmente parlando nasce tra gli Uomini congiunti con questo stretto vincolo di parentela e di sangue, tremo contuttociò per tutto quello, che può angustiare la libertà del Cittadino, può disturbare o ristringere l' interno Commercio dello Stato, e non voglio essere in contradizione con me stesso.

FINE.

INDICE

DEI CAPITOLI.